



**2024 FASCICOLO I**

**Valentina Pupo**

**Evoluzione degli strumenti tecnologici di comunicazione e autorizzazioni *ad acta* nei confronti dei parlamentari: i chiarimenti della Corte costituzionale sulla nozione giuridica di “corrispondenza”**

**27 gennaio 2024**

**IDEATORE E DIRETTORE: PASQUALE COSTANZO  
CONDIRETTRICE: LARA TRUCCO**



**Valentina Pupo**  
**Evoluzione degli strumenti tecnologici di comunicazione e**  
**autorizzazioni *ad acta* nei confronti dei parlamentari:**  
**i chiarimenti della Corte costituzionale sulla nozione giuridica di “corrispondenza”\***


SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Gli orientamenti interpretativi sulla nozione di “corrispondenza”. – 3. Il ricorso del Senato della Repubblica e le prospettazioni della Procura. – 4. I chiarimenti della Corte costituzionale sulla nozione giuridica di “corrispondenza”. – 5. La natura del regime autorizzatorio del sequestro dei messaggi telematici del parlamentare. – 6. La questione dell’estratto conto bancario. – 7. Considerazioni conclusive.

**ABSTRACT: *The essay examines freedom and secrecy of correspondence in relation to technological developments in the field of communications, through the analysis of the Constitutional Court’s dec. n. 170/2023, which resolved a conflict of attribution between the Senate of the Republic and the Judiciary, on the perimeter of parliamentary prerogatives, pursuant to art. 68, c. 3, Cost., particularly about the authorization procedures for the seizure of the parliamentarian’s electronic correspondence and instant messaging. Following European Court’s jurisprudence, the Constitutional Court extends the concept of “correspondence” to new forms of digital communication, outlining how the constitutional guarantees arising from art. 15 of Constitution are also redundant in the most specific form of functional safeguard of the parliamentarian’s freedom of communication and in the legitimate procedural modules for its possible limitation.***

### 1. Premessa

Lo sviluppo tecnologico nel settore delle comunicazioni e le incessanti trasformazioni da esso indotte, con riguardo agli strumenti e ai servizi oggi disponibili e alle implicazioni che il loro impiego determina sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali, pongono i legislatori, i decisori politici e i giuristi di fronte a sempre nuove complessità<sup>1</sup>. Per un verso, difatti, occorre un’elaborazione normativa di regole e istituti in grado di disciplinare

---

\* Contributo scientifico sottoposto a referaggio ai sensi dell’art. 3, comma 11 del Regolamento della Rivista.

Valentina Pupo è Ricercatrice di diritto costituzionale nell’Università *Magna Graecia* di Catanzaro.

<sup>1</sup> Cfr. A. LOIODICE, *Libertà di comunicazione e principi costituzionali*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da G. SANTANIELLO, vol. XXVIII – *Informazione e telecomunicazione*, a cura di R. ZACCARIA, Padova 1999, 25 ss.; A. VALASTRO, *Libertà di comunicazione e nuove tecnologie. Inquadramento costituzionale e prospettive di tutela delle nuove forme di comunicazione interpersonale*, Milano 2001; ma già diffusamente P. COSTANZO, *Informazione nel diritto costituzionale*, in *Digesto* IV ediz., Torino, 1993.



fenomeni in continua evoluzione; per altro verso, la possibile lettura evolutiva di disposizioni, come quelle costituzionali, che hanno un rilievo e una portata politica e ideologica peculiari, non deve giungere a smarrire la coerenza con il complessivo disegno costituzionale<sup>2</sup>. A fronte del sempre più rapido ampliamento delle possibilità e modalità di trasmissione delle comunicazioni riservate, si nota una parallela crescita delle possibili forme di restrizione delle stesse, che rende necessario un costante bilanciamento tra le diverse esigenze di volta in volta in rilievo e la libertà medesima, al fine di evitare limitazioni strumentali o arbitrarie<sup>3</sup>.

Il tassello più recente, su tali ultimi aspetti, è stato posto dalla Corte costituzionale che, con la sentenza [n. 170/2023](#)<sup>4</sup>, ha risolto un conflitto di attribuzione tra Senato della

---

<sup>2</sup> Cfr. M. OROFINO, *L'art. 15 della Costituzione italiana: osservazioni sulla libertà e segretezza delle comunicazioni ai tempi del web 2.0*, in T.E. Frosini-O. Pollicino-E. Apa-M. Bassini (a cura di), *Diritti e libertà in Internet*, Milano 2017, 194 s.; Id., *Art. 15*, in AA.VV., *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, Vol. 1, Bologna 2021, 117; L. CALIFANO, *La libertà e la segretezza delle comunicazioni*, in [Cultura giuridica e diritto vivente](#), n. 11/2023, 3 s.; Id., *L'art. 15 della Costituzione*, in [Commentario - rivista La Magistratura](#), 28 settembre 2022, 4 s.

<sup>3</sup> Cfr. C. PANNACCIULLI, *Profili costituzionali delle intercettazioni di comunicazioni tra inadeguatezza del legislatore e discrezionalità del giudice*, in [Rivista AIC](#), n. 3/2012, 7 ss. e 11 ss.; E. ANDOLINA, *L'ammissibilità degli strumenti di captazione dei dati personali tra standard di tutela della privacy e onde eversive*, in *Arch. pen.*, n. 3/2015, 916 ss.; C. FRANCHINI, voce *Intercettazione telegrafica e telefonica (diritto costituzionale)*, in *Enc. giur.*, XVII, 1988, 1 ss.; P. BALDUCCI, *Le garanzie nelle intercettazioni tra Costituzione e legge ordinaria*, Milano 2002, 52 ss.; F. CAPRIOLI, *Intercettazioni e tutela della privacy nella cornice costituzionale*, in *Cass. pen.*, n. 4/2021, 1141 ss.

<sup>4</sup> Sulla quale cfr. G. GUZZETTA, *La nozione di comunicazione e altre importanti precisazioni della Corte costituzionale sull'art. 15 della Costituzione nella sent. n. 170 del 2023*, in [federalismi.it](#), n. 21/2023, 81 ss.; M. BORGABELLO, *il concetto di "corrispondenza" nella sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale*, in [Giurisprudenza penale web](#), n. 7-8/2023; G. SCORZA, *Consulta: Whatsapp è "corrispondenza". Scorza: "Perché è una sentenza significativa"*, in [AgendaDigitaleeu](#), 29 luglio 2023; S. ATERNO-P. PATRIARCA, *E-mail e messaggi di WhatsApp, natura giuridica, acquisizione della corrispondenza digitale- Corte costituzionale sent. n. 170/2023*, in [Diritto di Internet](#), 30 luglio 2023; V. CIRACÌ, *E-mail e messaggi Whatsapp rientrano a pieno titolo nella sfera di protezione degli artt. 15 e 68, terzo comma, della Costituzione*, in [Salvis Juribus](#), 4 agosto 2023; L. LONGHI, *La libertà e la segretezza delle comunicazioni dei parlamentari in due recentissime pronunce della Corte costituzionale*, in [federalismi.it](#), n. 25/2023, 58 ss.; Id., *Lo strano caso di Ferri sommerso e Renzi salvato*, in [HUFFPOST](#), 31 luglio 2023; E. FURNO, *Libertà di comunicazione e diritto alla riservatezza del parlamentare nelle sentenze nn. 157 e 170 del 2023 della Corte costituzionale in tema di intercettazioni*, in [federalismi.it](#), n. 25/2023, 37 ss.; P. VILLASCHI, *La sentenza n. 170 del 2023: la Corte costituzionale chiarisce il perimetro della nozione di corrispondenza e torna sull'interpretazione della legge n. 140 del 2003*, in [mediaLAWS](#), n. 2/2023, 360 ss.; N. D'ANZA, *La Corte costituzionale estende ai soggetti non parlamentari l'immunità di cui all'art. 68, comma 3, Cost. con riguardo alla corrispondenza scambiata con membri del Parlamento*, in [Forum di Quaderni Costituzionali](#), n. 3/2023, 105 ss. In precedenza, sul ricorso per conflitto di attribuzione presentato dal Senato della Repubblica, cfr. P. VILLASCHI, *La posta elettronica e i messaggi WhatsApp sono corrispondenza? Note a margine del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica in relazione al "caso Renzi"*, in [federalismi.it](#), n. 7/2023, 234 ss.; E. ALBANESI, *Messaggistica WhatsApp ed e-mail nel contesto delle prerogative dei membri del Parlamento ex art. 68, terzo comma, Cost. Prospettive costituzionali di*



Repubblica e magistratura. In esso si sono intersecati profili, più in generale, attinenti alla portata dei concetti di “comunicazione” e “corrispondenza”, cui si riferisce l’art. 15 Cost., e, più specificamente, le prerogative parlamentari in tema di autorizzazioni *ad acta*, con particolare riferimento al sequestro di corrispondenza, di cui all’art. 68, comma 3, Cost., quando questo attenga a posta elettronica messaggi *Whatsapp* rinvenuti su dispositivi di terzi, di cui il parlamentare risulti interlocutore. Proprio sui chiarimenti che il giudice costituzionale ha da ultimo formulato in relazione ai concetti di “corrispondenza” e “comunicazione” si intende focalizzare l’attenzione in questa sede, per delineare come le tutele costituzionali scaturenti dall’art. 15 Cost. ridondino anche nella più specifica forma di salvaguardia funzionale della libertà di comunicazione del parlamentare e sui legittimi moduli procedurali per la sua eventuale limitazione.

In tale prospettiva, preliminarmente, è opportuno ricostruire in breve alcuni dei principali profili degli orientamenti dottrinali sviluppatisi intorno all’interpretazione delle nozioni di “corrispondenza” e di ogni altra forma di “comunicazione”.

## 2. Gli orientamenti interpretativi sulla nozione di “corrispondenza”

La Costituzione italiana prevede l’autonoma garanzia della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, comprensiva della disciplina delle specifiche modalità di limitazione della stessa, a salvaguardia della sua configurazione come diritto inviolabile della persona. In quanto tale, rappresenta una libertà riconosciuta, dal punto di vista soggettivo, a chiunque, indipendentemente dalla sua configurazione come cittadino, straniero, apolide o dal luogo di residenza o domicilio; ed è riconosciuta al singolo e più ampiamente alle formazioni sociali in cui gli individui operino come soggetti collettivi<sup>5</sup>.

Una delle principali questioni interpretative della disposizione costituzionale si è posta rispetto alla distinta indicazione di inviolabilità della “libertà” e della “segretezza” della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. In dottrina, difatti, possono ravvisarsi le argomentazioni che vi individuano la scomposizione in due diverse posizioni giuridiche soggettive, entrambe tutelate dalla disposizione costituzionale: la libertà di comunicare e il diritto alla segretezza delle comunicazioni interpersonali<sup>6</sup>. La “libertà” configurerebbe la

---

diritto della comunicazione, in [mediaLAWS](#), n. 3/2022, 94 ss.; S. CERRERI, *La libertà di comunicazione del parlamentare. Riflessioni sul “caso Renzi”*, in [laCostituzione.info](#), 4 marzo 2022.

<sup>5</sup> Cfr. P. BARILE-E. CHELI, voce *Corrispondenza (libertà di)*, in *Enc. dir.*, vol. X, Milano 1962, 743 ss.

<sup>6</sup> Cfr. P. BARILE-E. CHELI, voce *Corrispondenza (libertà di)*, cit., 744 ss.; V. ITALIA, *Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni*, Milano 1963, 63 ss. e 91 ss.; C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova 1976, 1062; P. BARILE, *Diritti dell’uomo e libertà fondamentali*, Bologna 1984, 163 ss.; C. TROISIO, voce *Corrispondenza (libertà e segretezza della)*, in *Enc. giur.*, 1988, 3 ss.; P. CARETTI, voce *Corrispondenza*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. IV, Torino 1989, 201 ss.; F. DONATI, *Art. 15*, in *Commentario alla Costituzione*, vol. I, Torino 2006, 364



pretesa all'astensione da parte di terzi rispetto a qualsiasi interferenza che impedisca o ostacoli i contatti tra mittente e destinatario, mentre la "segretezza" impedirebbe l'indebita conoscenza da parte di terzi del contenuto della corrispondenza o della comunicazione tra mittente e destinatario<sup>7</sup>. Tale tesi consentirebbe di distinguere le diverse ipotesi che incidono ora sulla libertà, senza inficiare la segretezza (come, ad esempio, il fermo della corrispondenza), ora su quest'ultima senza violazioni della libertà (come, ad esempio, le intercettazioni telefoniche)<sup>8</sup>, oltre a permettere ai titolari di rinunciare alla segretezza, tramite l'impiego di mezzi che non la garantiscono o di autorizzare il destinatario alla diffusione, o, al contrario, a mantenere riservato un contenuto comunicativo trasmesso dal mittente in forma "aperta", senza che in ogni caso le tutele costituzionali vengano pregiudicate<sup>9</sup>.

Secondo una diversa impostazione più restrittiva, invece, i due sostantivi "libertà" e "segretezza" rappresenterebbero un'endiadi inscindibile, ragion per cui la situazione giuridica protetta dall'art. 15, Cost. sarebbe relativa alle comunicazioni interpersonali che avvengano grazie a uno strumento tecnicamente idoneo a garantirne la segretezza, in mancanza del quale la tutela ricadrebbe nella più ampia prospettiva dell'art. 21 della Costituzione<sup>10</sup>.

Gli ulteriori tratti distintivi della libertà in questione sono poi individuati nell'elemento dell'*intersoggettività* e nell'*attualità* della comunicazione. L'oggetto della garanzia, difatti, è la "corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione", accezione aperta con cui i costituenti avrebbero inteso tutelare in generale l'attività comunicativa che si instaura tra due o più soggetti determinati<sup>11</sup>, che, secondo alcuni, renderebbe irrilevante la materia in cui

---

ss.; E. GIANFRANCESCO, *Profili ricostruttivi della libertà e segretezza di corrispondenza e comunicazione*, in *Dir. Soc.*, n. 2/2008, 237 ss.; C. CARUSO, *La libertà e la segretezza delle comunicazioni nell'ordinamento costituzionale*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2013, 4 ss.; P. CARETTI-G. TARLI BARBIERI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Torino 2022, 285 ss.; L. CALIFANO, *La libertà e la segretezza delle comunicazioni*, cit., 4 ss.; ID., *L'art. 15*, cit., 5 ss.

<sup>7</sup> In tale prospettiva, «la corrispondenza è libera in quanto segreta ed è al contempo segreta per poter essere libera»: cfr. P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, cit., 163.

<sup>8</sup> Cfr. P. CARETTI-G. TARLI BARBIERI, *I diritti fondamentali*, cit., 285 s.

<sup>9</sup> Cfr. P. BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, cit., 164; M. PETRONE, voce *Segreti (delitti contro l'inviolabilità dei)*, in *Noviss. Dig. it.*, XVI, 1969, 972.

<sup>10</sup> Cfr. A. PACE, *Libertà di comunicare riservatamente*, in ID., *Problematica delle libertà costituzionali*, II, Padova 1992, 241 ss.; ID., *Art. 15*, in *Commentario della Costituzione*, Roma-Bologna 1977, 80 ss., per il quale la garanzia opererebbe per «comunicazioni materialmente assoggettabili e concretamente assoggettate a vincolo di segretezza» (p. 85), per corrispondenza che presenti, per chiaro intento del mittente, il carattere della segretezza; P. COSTANZO, *Internet (Diritto pubblico)*, in *Dig. disc. pubbl.*, IV agg., Torino 2000, 357 ss.; E. GIANFRANCESCO, *Profili ricostruttivi*, cit., 232 ss.

<sup>11</sup> Cfr. C. TROISIO, voce *Corrispondenza*, cit., 3; P. GIOCOLI NACCI, *Libertà di corrispondenza*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da G. SANTANIELLO, vol. XII – *Libertà costituzionali e limiti amministrativi*, Padova 1990, 115 ss., per il quale il bene tutelato dalla Costituzione è il rapporto comunicativo che si instaura tra due o più soggetti, purché determinati, la disposizione «tende a tutelare ogni atto destinato a portare alcunché nella sfera



si concreti il contenuto della comunicazione, la forma espressiva adoperata per trasmettere il pensiero, nonché il mezzo di cui ci si serva per trasmettere il contenuto della comunicazione<sup>12</sup>. Da qui la costruzione della corrispondenza come *species* del *genus* più ampio della comunicazione e la necessità di individuare ulteriori tratti distintivi delle comunicazioni riconducibili alla tutela di cui all'art. 15 Cost. rispetto a quelle rapportabili a disposizioni costituzionali finitime, come l'art. 21 Cost., che tutela la libertà di manifestazione del pensiero. Tali elementi distintivi sarebbero proprio l'*intersoggettività* (particolare forma di espressione del pensiero formulata da un mittente con la volontà di indirizzarla a due o più soggetti determinati e, quindi, non alla generalità del pubblico) e l'*attualità* (da intendere nel senso che la comunicazione del pensiero deve avere valore attuale e non meramente storico, artistico o letterario, per via del decorso del tempo)<sup>13</sup>.

Le opinioni dottrinali divergono, ancora una volta, circa il modo per riconoscere con sicurezza il carattere dell'*intersoggettività*, nonché riguardo all'individuazione del momento in cui la corrispondenza/comunicazione perde il requisito dell'*attualità*. Secondo un primo orientamento, per enucleare una forma specifica di comunicazione o corrispondenza dal più ampio contesto delle espressioni di pensiero bisognerebbe considerare, caso per caso, una pluralità di elementi e soprattutto l'*animus* del soggetto, cioè la volontà di formulare e comunicare un pensiero a uno o più persone determinate, la concreta possibilità di trasmetterlo e la possibilità dei destinatari di riceverlo<sup>14</sup>. In una diversa prospettiva, invece, a

---

di conoscibilità di uno o più soggetti determinati, sottraendolo alla conoscibilità di terzi»; E. GIANFRANCESCO, *Profili ricostruttivi*, cit., 232 s.;

<sup>12</sup> Cfr. P. BARILE-E. CHELI, voce *Corrispondenza (libertà di)*, cit., 744, che sottolineano come la forma possa consistere nell'uso di una qualsiasi lingua, di segni convenzionali, gesti, figurazioni o immagini simboliche e come, se il concetto di comunicazione tutelato è da intendersi nel senso più ampio possibile rispetto a oggetto e forma comunicativa, occorrono ulteriori elementi utili a specificarlo, per non giungere all'estremo opposto di ritenere «qualunque espressione di pensiero di un soggetto, in qualunque forma, oggetto, mezzo realizzata, come un tipo di corrispondenza o comunicazione».

<sup>13</sup> Cfr. P. CARETTI-G. TARLI BARBIERI, *Diritti fondamentali*, cit., 286 s.; P. BARILE-E. CHELI, *Corrispondenza (libertà di)*, cit., 745, che ricordano le opinioni dottrinali di V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VIII, Torino 1947, 780 ss.; A. CRESPI, *La tutela penale del segreto*, Palermo 1952, 66, che identificano il carattere "personale" della comunicazione riservata ex art. 15 Cost., nel senso che l'espressione dell'idea o della notizia, per divenire comunicazione, dev'essere formulata da un soggetto (mittente), al fine di farla pervenire nella sfera di conoscenza di uno o più soggetti determinati (destinatari); G. GUZZETTA-F.S. MARINI, *Diritto pubblico italiano ed europeo*, Torino 2006, 663; R. ZACCARIA – A. VALASTRO – E. ALBANESI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova 2016, 46 ss.

<sup>14</sup> Cfr. P. BARILE-E. CHELI, *Corrispondenza (libertà di)*, cit., 745, per i quali non rappresenterebbero comunicazione/corrispondenza le espressioni di pensiero destinate a mantenersi nella sfera personale del soggetto (come, ad es., un qualsiasi scritto, anche se redatto in forma epistolare, ma destinato a rimanere un appunto, una nota o un diario personale, finché l'autore non maturi l'intenzione di farlo pervenire a un altro soggetto) o quelle che, da tale ambito personale, siano indirizzate a una pluralità indeterminata di persone (come una lettera aperta a un quotidiano).





questo fine concorrerebbe necessariamente, non solo l'*intersoggettività*, ma anche la segretezza della comunicazione: la tutela costituzionale ex art. 15 si circoscriverebbe a quelle comunicazioni sottratte alla conoscenza di terzi con le normali cautele da parte del mittente, che adoperi un mezzo idoneo a garantire la non conoscibilità del contenuto a persone diverse da quelle cui sono dirette, essendo altrimenti soltanto una manifestazione del pensiero a destinatario determinato<sup>15</sup>.

In merito al momento in cui la corrispondenza/comunicazione perde di *attualità*, secondo parte della dottrina, esso potrebbe anche essere successivo all'arrivo della comunicazione al destinatario e all'avvenuta cognizione del contenuto da parte di quest'ultimo e sarebbe, pertanto, necessario un approccio più complesso per la sua individuazione, che tenga conto del valore caso per caso della comunicazione e non semplicemente dell'avvenuto recapito<sup>16</sup>, potendo tale momento protrarsi fino alla morte del mittente o del destinatario o fino a una diversa volontà dagli stessi manifestata<sup>17</sup>. La comunicazione si sottrarrebbe, quindi, al regime giuridico per essa stabilito e alla relativa tutela legislativa solo con il progressivo affievolirsi fino alla perdita di attualità, vale a dire quando ormai, per il tempo trascorso o per altra causa, essa avrà acquisito un valore esclusivamente «retrospettivo, affettivo, collezionistico, storico, artistico, scientifico o probativo»<sup>18</sup>.

Di contro, una dottrina più restrittiva estenderebbe l'*attualità* della comunicazione, e dunque la tutela approntata dall'art. 15 Cost., fino al momento dell'avvenuta presa di conoscenza da parte del destinatario, dopo il quale la comunicazione verrebbe garantita in base ad altre norme costituzionali, in tema di libertà personale, domiciliare, manifestazione del pensiero, diritto di proprietà<sup>19</sup>.

Occorre, inoltre, considerare le ulteriori questioni che si pongono rispetto alle innovazioni tecnologiche e al fiorire dei servizi di comunicazione via *web*, in merito ai quali diventa più complesso, ad esempio, garantire la segretezza del contenuto, dell'identità dei soggetti

---

<sup>15</sup> Cfr. A. PACE, *Libertà di comunicare riservatamente*, cit., 249; ID., *Art. 15*, cit., 81 ss., ad avviso del quale vi sono comunicazioni che assicurano la segretezza e quindi sono tutelate ex art. 15 Cost. (come, ad es., una busta chiusa) e comunicazioni che, per via del mezzo prescelto, perdono tale requisito (ad es., una cartolina) o non sono in generale riconoscibili come mezzi idonei a veicolare una manifestazione di pensiero tra individui determinati (ad es., un pacco postale). Il rilievo delle modalità trasmissive concretamente utilizzate viene messo in luce in particolare con riferimento al profilo multimediale e tecnologico, cfr. P. COSTANZO, *La circolazione dell'informazione giuridica digitalizzata: fenomenologia e profili problematici*, in *Dir. Inf.*, 1999, 579 s.; ID., *Le nuove forme di comunicazione in Rete: Internet*, in R. Zaccaria (cur.), *Informazione e telecomunicazioni*, in *Trattato di diritto amministrativo*, a cura di G. Santaniello, Padova, 1998, vol. XXVIII, cit., 329 s.

<sup>16</sup> Cfr. P. BARILE-E. CHELI, voce *Corrispondenza (libertà di)*, cit., 745; P. BARILE, *Diritti dell'uomo*, cit., 164; P. CARETTI, voce *Corrispondenza*, cit., 202; F. DONATI, *Art. 15*, cit., 365.

<sup>17</sup> Cfr. in tal senso M. MAZZIOTTI DI CELSO-G.M. SALERNO, *Manuale di diritto costituzionale*, Milano 2005, 188.

<sup>18</sup> Cfr. P. BARILE-E. CHELI, voce *Corrispondenza (libertà di)*, cit., 745, che riportano la citazione di V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 781.

<sup>19</sup> Cfr. A. PACE, *Libertà di comunicare riservatamente*, cit., 246 s.



coinvolti, nonché del tempo e del luogo delle comunicazioni medesime<sup>20</sup>. Gli scambi telematici tramite internet, difatti, rappresentano un rapidissimo mezzo di trasmissione di informazioni, in cui la simultaneità della comunicazione finisce quasi con l'annullare il momento dinamico della trasmissione stessa e rispetto ai quali risulta meno evitabile la presenza di terzi<sup>21</sup>. Basti pensare ai fornitori di servizi internet e, in generale, ai più che sofisticati strumenti tecnici oggi a disposizione per impedire le altrui comunicazioni o captarne il contenuto<sup>22</sup>.

Da tale punto di vista, occorrerebbe riconsiderare il concetto di segretezza, non soltanto nel senso di idoneità tecnica del mezzo utilizzato a garantire la riservatezza delle comunicazioni, dal momento che, date le attuali possibilità tecniche di intrusione, pressoché inapplicabile risulterebbe altrimenti la garanzia costituzionale ex art. 15 Cost.<sup>23</sup>; ma soprattutto nel senso di definire *standard* adeguati per valutare tale idoneità caso per caso, secondo specifici «“indici di riservatezza” in capo alle nuove forme comunicative»<sup>24</sup>.

Peraltro, è innegabile come gli attuali servizi di comunicazione tramite internet integrino forme di comunicazione non sempre idonee ad essere classificate secondo gli schemi tradizionali e come ciò renda viepiù complicata la distinzione tra diffusione del pensiero e comunicazioni interpersonali in senso proprio, riconducibili, in quanto tali, alle garanzie costituzionali di cui all'art. 15<sup>25</sup>.

---

<sup>20</sup> Cfr. M. OROFINO, *L'art. 15 della Costituzione italiana*, cit., 194 s.; ID., *Art. 15*, in AA.VV., *La Costituzione italiana*, cit., 118 ss.; ID., *Profili costituzionali delle comunicazioni elettroniche nell'ordinamento multilivello*, Milano 2008, 11 ss.; L. CALIFANO, *La libertà e la segretezza delle comunicazioni*, cit., 5 ss.; R. ZACCARIA – A. VALASTRO – E. ALBANESI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, cit., 49 ss.

<sup>21</sup> Cfr. A. CERRI, *Telecomunicazioni e diritti fondamentali*, in *Dir. informazione e informatica*, 1996, 790; C. CARUSO, *La libertà e la segretezza delle comunicazioni nell'ordinamento costituzionale*, cit., 18 s., che ricorda, ad esempio, la conoscibilità che i *providers* di servizi internet hanno dei dati di accesso remoti degli utenti, nonché dei contenuti degli stessi messaggi.

<sup>22</sup> Cfr. A. PACE, *Libertà di comunicare riservatamente*, cit., 248; C. CARUSO, *La libertà e la segretezza*, cit., 19.

<sup>23</sup> Cfr. A. PACE, *Libertà di comunicare riservatamente*, cit., 248; A. CERRI, *Telecomunicazioni e diritti fondamentali*, cit., 791.

<sup>24</sup> Cfr. C. CARUSO, *La libertà e la segretezza delle comunicazioni*, cit., 19, per cui è indispensabile indagare: «a) sull'effettiva volontà (*animus*) del mittente, e, in via subordinata, del destinatario della comunicazione; b) sulla determinatezza dei destinatari sotto un profilo quantitativo (più saranno i destinatari del messaggio, meno garantita sarà la sua segretezza); c) sulla fungibilità (commutabilità) del/i destinatari/o (indagine qualitativa, essa si fonda sulla possibilità astratta che il soggetto passivo diventi mittente all'interno del medesimo rapporto comunicativo); d) sull'idoneità del mezzo a mantenere segreta il contenuto della comunicazione: la valutazione di tale idoneità dovrà essere intesa non in senso assoluto ma convenzionalmente».

<sup>25</sup> Tale distinzione risulta più semplice per le *e-mail* e per i numerosi servizi di *instant messaging*, che garantiscono una certa riservatezza dei contenuti, mentre maggiormente complicato risulta per i messaggi postati sui profili social, diretti a un numero di destinatari senz'altro più ampio e non sempre predeterminato: cfr. M. OROFINO, *L'art. 15 della Costituzione italiana*, cit., 202; C. CARUSO, *La libertà e la segretezza delle comunicazioni*, cit., 1; M. BETZU, *Comunicazione, manifestazione del pensiero e tecnologie polifunzionali*, in





Anche il profilo delle limitazioni delle comunicazioni che si avvalgono dei servizi telematici, e delle relative garanzie, pone ulteriori criticità. Difatti, per un verso, gli strumenti tradizionali (sequestro, intercettazione) potrebbero non essere idonei ad intervenire sui nuovi canali tecnologici con i quali si esplica la libertà in questione, essendo, pertanto, necessario l'impiego di misure differenti e più sofisticate (come *software spia, sniffer, trojan*, oscuramento pagine *web*, ecc.); e, per altro verso, il loro impiego potrebbe produrre effetti sproporzionati di restrizione dei diritti rispetto agli obiettivi di individuazione di condotte criminose e punizione dei reati<sup>26</sup>. Si impone, quindi, un bilanciamento assai più accurato da parte del legislatore nel prevederli e dell'autorità giudiziaria nell'applicarli, affinché si valuti con attenzione il potenziale impatto sulla vita e sulle libertà delle persone, direttamente o indirettamente coinvolte, per evitare lesioni irreparabili, o assai difficilmente rimediabili, della loro dignità e dei loro diritti<sup>27</sup>, ancor più qualora eventuali captazioni illegittime, estranee o indifferenti rispetto a un procedimento penale, divengano di pubblico dominio, come spesso accade.

Date tali premesse, è possibile, a questo punto, ricostruire la questione alla base del conflitto di attribuzione su cui la Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi su ricorso del Senato, vertente sulla delineazione dell'ambito applicativo della nozione di corrispondenza in riferimento alle prerogative del parlamentare *ex art. 68*, comma 3, della Costituzione. La questione, peraltro, presenta profili inediti poiché per la prima volta sorta in relazione al sequestro di corrispondenza telematica del parlamentare.

### 3. Il ricorso del Senato della Repubblica e le prospettazioni della Procura

Il fatto alla base della pronuncia, per quello che in questa sede rileva, scaturisce da un procedimento penale condotto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze<sup>28</sup>. Tale procedimento, originariamente instaurato nei confronti di diverse persone, ha visto successivamente il coinvolgimento di un noto senatore della Repubblica, in relazione all'ipotesi accusatoria di illecito finanziamento a partiti politici, per il sostegno che una fondazione di diritto privato avrebbe fornito all'attività dello stesso senatore e della relativa corrente politica interna al partito di cui all'epoca era esponente<sup>29</sup>. Con il ricorso n.

---

*Quad. cost.*, n. 3 /2006, 511 ss.; M. Cuniberti (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Milano 2008.

<sup>26</sup> Cfr. M. OROFINO, *L'art. 15 della Costituzione italiana*, cit., 202 s.; L. CALIFANO, *La libertà e la segretezza delle comunicazioni*, cit., 5.

<sup>27</sup> Cfr. M. OROFINO, *L'art. 15 della Costituzione italiana*, cit., 203.

<sup>28</sup> Cfr. procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R.

<sup>29</sup> Com'è noto, per via del rilievo mediatico che è stato tributato alla vicenda, si tratta del senatore Matteo Renzi, in carica dal 9 marzo 2018 e della vicenda dei presunti finanziamenti illeciti da parte della Fondazione



10/2023<sup>30</sup>, il Senato ha deciso di promuovere un conflitto di attribuzione nei confronti della Procura in conseguenza della disposta acquisizione agli atti, a mezzo del sequestro probatorio di dispositivi mobili appartenenti ad altri indagati, di messaggi di testo scambiati sulla piattaforma *WhatsApp* e di corrispondenza tramite *e-mail*, nella quale era mittente o destinatario il senatore, nonché di un estratto del conto corrente bancario del medesimo.

La tesi formulata dal Senato<sup>31</sup> era che tali acquisizioni fossero avvenute senza la preventiva autorizzazione dell'Assemblea, che la Procura procedente non si era mai adoperata a richiedere, a norma di quanto invece previsto dall'art. 68, comma 3, Cost. e dell'art. 4, l. n. 140/2003, così menomando la sfera di attribuzioni costituzionali dell'organo parlamentare. Ciò in quanto la nozione di "corrispondenza", cui fanno riferimento, senza ulteriori specificazioni, sia l'art. 15, Cost., sia l'art. 68, comma 3, Cost. e la relativa disposizione attuativa (art. 4, l. n. 140/2003), ricomprenderebbe non più soltanto quella cartacea, recapitata a mezzo servizio postale o telegrafico (che ormai hanno un impiego oggettivamente limitato), ma anche quella di natura elettronica o telematica, e dunque i messaggi scambiati attraverso i relativi strumenti messi a disposizione dell'evoluzione tecnologica. Si tratterebbe, pertanto, di una nozione giuridica unitaria. E, del resto, anche le normative europee e quelle nazionali di recepimento considerano ormai i messaggi di posta elettronica e i servizi di messaggistica forme con cui, al giorno d'oggi, si esplica la comunicazione interpersonale<sup>32</sup>.

Tali messaggi, difatti, sarebbero assistiti dalle medesime prerogative di segretezza e inviolabilità della corrispondenza cartacea, assicurate dalla presenza di credenziali di accesso riservate (come nel caso della posta elettronica) e dalla disponibilità esclusiva dei dispositivi elettronici utilizzati dai soggetti che scambiano la "corrispondenza", anch'essi il più delle volte assistiti da meccanismi riservati di accesso. Del resto, il Senato ricorrente sottolinea come, nel diritto interno, da oltre trenta anni, a partire dalla l. n. 547/1993<sup>33</sup>, sia stata espressamente prevista l'equiparazione tra la corrispondenza «epistolare, telegrafica, telefonica informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a

---

*Open* all'attività politica dello stesso senatore e della corrente interna al Partito democratico, di cui era il principale esponente.

<sup>30</sup> Il ricorso è stato depositato l'11 maggio 2022 (reg. conf. poteri n. 10 del 2022), la cui ammissibilità è stata decisa con [ord. n. 261/2022](#) e pubblicata in *G.U.*, 1<sup>a</sup> Serie speciale, n. 51 del 21 dicembre 2022.

<sup>31</sup> Cfr. *Ricorso per conflitto di attribuzione* n. 10/2022 (merito), depositato in cancelleria il 10 gennaio 2023, pubblicato in [G.U., 1<sup>a</sup> Serie speciale, n. 3 del 18 gennaio 2023](#), 19 ss.

<sup>32</sup> Cfr. la [diretiva UE 2018/1972](#), che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (*Considerando* n. 17 e art. 2, n. 4). Cfr. R. ZACCARIA-A. VALASTRO-E. ALBANESI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova 2021, 176 s.; E. ALBANESI, *Messaggistica WhatsApp ed e-mail nel contesto delle prerogative dei membri del Parlamento*, cit., 103.

<sup>33</sup> Rubricata *Modificazioni ed integrazione alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica*.



distanza»<sup>34</sup>. Difatti, le numerose modifiche apportate al codice penale per ricomprendere nelle tutele giuridiche anche l'ambito dei reati informatici, sono state indirizzate nella direzione di una «sostanziale dematerializzazione» di determinate nozioni giuridiche classiche, al fine di «estendere la portata anche oltre le caratteristiche fisiche dell'oggetto di esse»<sup>35</sup>. Anche la giurisprudenza europea, del resto, ricollega da tempo la nozione di «corrispondenza», di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, agli scambi di messaggi telematici e ai dati contenuti nei *server* informatici e negli ulteriori dispositivi di memorizzazione<sup>36</sup>.

Di conseguenza, in riferimento alla vicenda concreta alla base del conflitto, il Senato rileva che anche le *chat* di messaggistica istantanea integrerebbero uno strumento telematico di corrispondenza, poiché consentono la trasmissione, da un mittente a un destinatario, di testi scritti che, terminata la spedizione, rimangono archiviati nella memoria del dispositivo mobile su cui è installata l'applicazione di messaggistica. Mutano, pertanto, gli strumenti per lo scambio di corrispondenza, ma immutate rimangono le ragioni costituzionali di tutela della segretezza e della riservatezza del relativo contenuto<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> È stato modificato, in tal senso, l'art. 616, comma 4, c.p. «Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza», per cui la nozione giuridica di corrispondenza è unitaria e ricomprende ogni forma di comunicazione per iscritto, diretta nei confronti di uno o più soggetti determinati e dunque riservata nella sua diffusione. Cfr. L. CALIFANO, *La libertà e la segretezza delle comunicazioni*, cit., 4, la quale sottolinea come da ciò derivi una nozione di «comunicazione quale *genus*, nel cui ambito la corrispondenza si configura come *species*», nonché «l'indifferenza ai fini della individuazione puntuale dell'oggetto medesima, del mezzo, del contenuto, nonché delle forme utilizzate».

<sup>35</sup> Cfr. *Ricorso per conflitto di attribuzione* n. 10/2022, cit., 23. In tal senso vanno, ad esempio, l'espansione della sfera di applicabilità della fattispecie di cui all'art. 392 c.p. «Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose», che oggi comprende, quale oggetto materiale del delitto, anche i programmi e sistemi informatici (c.d. violenza informatica); la fattispecie di cui all'art. 420 c.p. «Attentato a impianti di pubblica utilità», per le azioni di danneggiamento o distruzione di sistemi informatici; la fattispecie di cui all'art. 491-bis «Documenti informatici», per la quale, ai fini della tutela della genuinità del contenuto dei documenti pubblici, equipara i documenti cartacei e informatici; la fattispecie di cui all'art. 615-bis, c.p. «Interferenze illecite nella vita privata», che è inserita tra i reati contro l'inviolabilità del domicilio ed è volta a estenderne la tutela contro interferenze illecite nel domicilio, oltre a quelle classiche già previste dagli artt. 614 e 615 c.p., anche a quelle condotte con strumenti tecnologici.

<sup>36</sup> Cfr. Corte EDU, sentt. *Barbulescu vs Romania*, 5 settembre 2017; *Ilyia Stefanov vs Bulgaria*, 22 maggio 2008; *Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH vs Austria*, 16 ottobre 2007; *Copland vs Regno Unito*, 3 aprile 2007; *Petri Sallinen vs Finlandia*, 27 settembre 2005.

<sup>37</sup> A sostegno, il ricorrente fa riferimento a numerose pronunce dei giudici di merito e di legittimità: cfr. *Ricorso per conflitto di attribuzione* n. 10/2022, cit., 24. Attraverso il richiamo alla giurisprudenza di legittimità della Cassazione, si evidenzia, peraltro, la differenza tra presa di conoscenza della corrispondenza e intercettazione, anche con riguardo alla trasmissione di dati e informazioni tramite i canali elettronici. Difatti, la Suprema Corte ha messo in luce come la fattispecie dell'intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche (art. 617-*quater*, c.p.) sia riferibile alla comunicazione nel suo momento «dinamico», considerata mentre essa è in transito; laddove invece la fattispecie che sanziona la violazione, sottrazione o soppressione di



Il ricorrente segnala come siano inconferenti rispetto al conflitto in oggetto gli argomenti della giurisprudenza di legittimità, richiamati dalla Procura, che affermano l'inapplicabilità alla corrispondenza informatica e alla messaggistica di testo dell'art. 254 c.p.p.<sup>38</sup>, relativo al sequestro della corrispondenza; argomenti che sembrerebbero negare la natura giuridica di corrispondenza a quella elettronica, considerandola come "documento" dal punto di vista processuale, in base all'art. 234 c.p.p., per la cui acquisizione non sarebbe necessaria alcuna autorizzazione ai sensi dell'art. 68 Cost. Si rileva, al contrario, come, per un verso, anche la corrispondenza cartacea abbia natura documentale e pertanto le due qualificazioni non siano tra loro incompatibili; e, per altro verso, come l'art. 254 c.p.p. disciplini esclusivamente il sequestro della corrispondenza "in transito", in corso di spedizione, e dunque quello strumento in grado di determinare «l'interruzione del flusso informativo» dal mittente al destinatario della comunicazione scritta, come peraltro affermato dalla giurisprudenza costituzionale<sup>39</sup>. La corrispondenza già recapitata, invece, potrebbe diventare oggetto di sequestro documentale ex art. 253 c.p.p., che disciplina il sequestro del corpo del reato o di cose pertinenti al reato. E questo in analogia alla distinzione tra profilo dinamico e statico della comunicazione. L'assunto della Cassazione, per il quale posta elettronica e messaggi di testo non sarebbero "corrispondenza", ma "documenti", si spiegherebbe, quindi, soltanto ai fini della inapplicabilità dell'art. 254 c.p.p. alla posta elettronica e alla messaggistica istantanea. Queste ultime sarebbero passibili di "intercettazione" nella fase di transito, ma non di sequestro; tuttavia, esse, dal punto di vista della nozione giuridica, rimarrebbero "corrispondenza" quando siano recapitate al destinatario e come tali sarebbero suscettibili di sequestro su idoneo supporto documentale, nel rispetto delle garanzie costituzionalmente previste<sup>40</sup>.

Di conseguenza, nella prospettazione del Senato, le ricostruzioni interpretative che mirassero a escludere la corrispondenza elettronica e telematica dalla nozione, e dalle garanzie, di cui all'art. 68 Cost. (e dall'art. 4, l n. 140/2003), e riferissero queste ultime alla sola corrispondenza cartacea, sarebbero viziate sia dal punto di vista letterale, sia dal punto di vista logico-sistematico, oltre a presentarsi come del tutto antistoriche. Difatti, non può non constatarsi come, attualmente, l'uso dello strumento postale per lo scambio di

---

corrispondenza, anche telematica (art. 616 c.p.) individua la comunicazione nel suo momento "statico", un pensiero già comunicato o da comunicare che si trovi su un supporto fisico o altrimenti rappresentato in forma materiale (Cfr. Cass. pen., sez. V, 29 settembre 2020, n. 30735; Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 2017, n. 12603). Con la conseguenza che la nozione di "corrispondenza" deve oggi comprendere anche le comunicazioni telematiche per messaggi sms o inviati con apposite applicazioni (Cfr. Cass. pen., sez. V, 25 ottobre 2021, n. 46076), con le relative conseguenze dal punto di vista delle possibili limitazioni e delle relative garanzie costituzionali.

<sup>38</sup> Cfr. Cass. pen., sez. V, n. 1822/2018; Cass. pen., sez. IV, n. 32147/2017; Cass. pen., sez. IV, n. 40903/2016.

<sup>39</sup> Cfr. [Corte cost., sent. n. 20/2017](#), punto 3.4 cons in dir.

<sup>40</sup> Cfr. *Ricorso per conflitto di attribuzione* n. 10/2022, cit., 25 s.



corrispondenza cartacea sia quantitativamente assai limitato rispetto alla predominanza della corrispondenza telematica ed elettronica; sicché pensare di sottrarre alla garanzia costituzionale le forme divenute oggi consuete di corrispondenza finirebbe per impedire quasi del tutto l'applicazione della prerogativa parlamentare di cui all'art. 68, oltre a «subordinare l'attivazione di quest'ultima alla casualità dello strumento di corrispondenza – cartaceo o elettronico – prescelto dal singolo Deputato o Senatore»<sup>41</sup>.

Nel ricorso viene inoltre contestata la tesi della Procura, sostenuta anche da taluni componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nel corso della discussione<sup>42</sup>, secondo la quale la corrispondenza non sarebbe più tale una volta che il contenuto sia arrivato a conoscenza del destinatario, in quanto la stessa perderebbe di attualità. Ed invero, proprio sull'interpretazione di tale carattere, come si è accennato, la dottrina è notoriamente divisa tra coloro i quali ritengono, per l'appunto, che l'atto del corrispondere o del comunicare si esaurisca con la ricezione del messaggio o nel momento in cui il destinatario prende cognizione della comunicazione a lui diretta e che, da quel momento in poi, la tutela costituzionale si basi non più sull'art. 15, bensì su altri titoli<sup>43</sup>; e coloro i quali, al contrario, ritengono che l'accertamento dell'attualità della comunicazione debba essere più articolato e considerarne anche il valore complessivo. In tal senso, la tutela costituzionale della libertà e segretezza della comunicazione si estenderebbe anche oltre il recapito e la visione del messaggio da parte del destinatario, protraendosi fino a che mittente e destinatario lo considerino attuale<sup>44</sup>.

Nella tesi della Procura<sup>45</sup>, invece, le *e-mail* e i messaggi di testo SMS e *Whatsapp* non sarebbero corrispondenza, ma “documenti”, dal momento che la nozione di corrispondenza

---

<sup>41</sup> Cfr. *Ricorso per conflitto di attribuzione n. 10/2022*, cit., 26.

<sup>42</sup> Cfr. il dibattito nella [Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato: XVIII legislatura](#), *Resoconto sommario n. 645* supplemento, 16 novembre 2021, 11 ss.; *Resoconto sommario n. 651* supplemento, 24 novembre 2021, 9 s.; *Resoconto sommario n. 660*, 9 dicembre 2021, 5 ss.; *Resoconto sommario n. 662*, 14 dicembre 2021, 6 ss.

<sup>43</sup> Come libertà personale, di domicilio, diritto di proprietà, diritto d'autore: cfr., in tal senso, V. ITALIA, *Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni*, cit., 30; A. PACE, *Libertà di comunicare riservatamente*, cit., 246; ID., *Art. 15*, in *Commentario della Costituzione*, cit., 85 ss.; E. GIANFRANCESCO, *Profili ricostruttivi*, cit., 236; A. VALASTRO, *L'art. 15 e i principi costituzionali sulla libertà della corrispondenza e delle comunicazioni*, in R. ZACCARIA, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova 2003, 366.

<sup>44</sup> Cfr. P. BARILE-E. CHELI, *Corrispondenza (libertà di)*, cit., 745; M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, Milano 1985, 259; F. DONATI, *Art. 15*, cit., 365; S. CURRERI, *La libertà di comunicazione del parlamentare. Riflessioni sul “caso Renzi”*, cit., 2; L. CALIFANO, *La libertà e la segretezza delle comunicazioni*, cit., 4.

<sup>45</sup> La Procura reca a sostegno la giurisprudenza di legittimità penale per la quale i dati informatici conservati nella memoria di un telefono, come *e-mail* e messaggi, avrebbero natura di documenti ex art. 234 c.p.p., e la relativa acquisizione non seguirebbe né le regole delle intercettazioni telefoniche, né quelle per il sequestro della corrispondenza ex art. 254 c.p.p., il quale implica una attività di spedizione in corso o alla quale è stato dato comunque avvio. Cfr. Cass. pen. SS.UU., sent. n. 28997/2012; Cass. pen. SS.UU., sent. n. 36747/2003; Cass.



(e la conseguente garanzia ex art. 68, comma 3, Cost.) sarebbe riferibile solo ad attività di spedizione “in corso”, mentre considerare “corrispondenza” del parlamentare anche quella già spedita e giunta al destinatario finirebbe per bloccare la ricerca di prove anche nei confronti di terzi non parlamentari, per il solo fatto che corrispondano con membri del Parlamento.

Ad avviso del Senato ricorrente, invece, opinare in tal senso varrebbe a dire che la tutela costituzionale ex art. 15 Cost. riguarderebbe soltanto la corrispondenza “in transito”, sicché per superare le garanzie di cui agli articoli 15 e 68 Cost., sarebbe sufficiente attendere la consegna al destinatario e quindi acquisire mezzo e contenuto della comunicazione. Senza contare che, in tal modo, si annullerebbe di fatto la tutela costituzionale con riguardo alle forme di corrispondenza ormai prevalenti, come la messaggistica istantanea e la posta elettronica, in cui l’invio è pressoché contestuale alla ricezione del messaggio. Per altro verso, il Senato rileva anche che la giurisprudenza penale di legittimità cui si richiama la Procura riguarderebbe le acquisizioni probatorie di dati informatici riferiti alle comunicazioni di privati cittadini, mentre con riferimento alle comunicazioni dei parlamentari emergerebbero ulteriori esigenze costituzionali di garanzia, non suscettibili di venire meno con la lettura dei messaggi e la loro archiviazione nelle memorie dei dispositivi elettronici. Difatti, come segnalato anche dalla giurisprudenza costituzionale, la *ratio* dell’art. 68 Cost. è quella di evitare che, per il tramite di intercettazioni e sequestri di corrispondenza, si compiano tentativi di indebite ingerenze e condizionamenti della funzione parlamentare<sup>46</sup>.

Secondo il ricorso del Senato, inoltre, l’art. 68, comma 3, Cost. e l’art. 4, l. n. 140/2003 sarebbero applicabili anche alla corrispondenza elettronica che, come nel caso di specie, sia reperita su dispositivi appartenenti a terzi non parlamentari. In tal senso, la tesi della Procura, tendente a circoscrivere l’ambito di applicazione dell’art. 68 Cost. alle sole indagini che coinvolgono “direttamente” i parlamentari, contrasterebbe con la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, che distingue tra captazioni di comunicazioni dirette, indirette e casuali. Dal momento che il divieto dell’art. 68, comma 3, Cost., non riguarda le “utenze” del parlamentare, bensì le “comunicazioni”, «quello che conta – ai fini dell’operatività dell’autorizzazione preventiva – [...] non è la titolarità o la disponibilità dell’utenza captata, ma la direzione dell’atto di indagine»<sup>47</sup>. Di conseguenza, secondo la

---

pen., sez. VI, sent. n. 22417/2022; Cass. pen., sez. V, sent. n. 17552/2021; Cass. pen., sez. V, sent. n. 30735/2020; Cass. pen., sez. V, sent. n. 18284/2019; Cass. pen., sez. V, sent. n. 12603/2017; Cass. pen., sez. I, sent. n. 24919/2014.

<sup>46</sup> In tal senso, Corte cost., sent. [n. 390/2007](#), pt. 5.2 cons. in dir.

<sup>47</sup> Così Corte cost., sent. [n. 390/2007](#), pt. 5.3 cons. in dir., in cui si sottolinea, altresì, come «dall’ambito della garanzia prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost., non esulano, dunque, le intercettazioni “indirette”, intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali» e come «la disciplina dell’autorizzazione preventiva, dettata dall’art. 4 [legge. n. 140/2003], deve ritenersi destinata, cioè, a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia





giurisprudenza costituzionale, quando l'attività investigativa è volta, di fatto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare occorre la preventiva autorizzazione, a prescindere dal fatto che le utenze controllate appartengano al parlamentare e siano nella sua disponibilità (dirette) o appartengano a terzi che sono interlocutori abituali del parlamentare (indirette), e dunque siano comunque volte a conoscere il contenuto delle comunicazioni che lo riguardano<sup>48</sup>. In entrambi i casi, per il compimento dell'atto di indagine, sarebbe necessaria un'autorizzazione preventiva.

Le ragioni della garanzia sono riferite alle intercettazioni, ma analogamente, a parere del ricorrente, possono valere per il sequestro della corrispondenza, il cui oggetto potrebbe consistere anche in documenti con carattere comunicativo<sup>49</sup>. Il Senato contesta quindi la tesi della Procura, volta a restringere la cerchia dei c.d. interlocutori abituali del parlamentare soltanto ai suoi stretti familiari e suoi più diretti collaboratori, poiché sarebbe possibile riscontrare, come nel caso in oggetto, rapporti confidenziali di amicizia e comunanza di intenti, peraltro notori, anche con persone estranee alla stretta cerchia familiare o dei collaboratori del parlamentare; circostanza che renderebbe evidente l'intento dell'autorità giudiziaria di accedere, attraverso il sequestro dei dispositivi di terzi e dei relativi archivi digitali di messaggi, anche alle comunicazioni che coinvolgono il parlamentare, imputato nel medesimo procedimento penale. Il ricorrente, in proposito, ravvisa una analogia tra il caso in esame e uno di poco precedente, che aveva coinvolto un altro senatore, in cui un'altra Procura (segnatamente, quella di Milano) aveva invece richiesto l'autorizzazione ad eseguire un sequestro di corrispondenza contenuta nel telefono di un collaboratore del parlamentare, già sequestrato nell'ambito di un procedimento penale in cui erano entrambi imputati<sup>50</sup>, sospendendo nel frattempo l'esecuzione del provvedimento e, di conseguenza,

---

individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti».

<sup>48</sup> La Corte costituzionale, difatti, precisa che la garanzia dell'autorizzazione preventiva potrebbe essere elusa «allorché, attraverso la sottoposizione ad intercettazione di utenze telefoniche o luoghi appartenenti formalmente a terzi – ma che possono presumersi frequentati dal parlamentare – si intendano captare, in realtà, le comunicazioni di quest'ultimo» e, pertanto, non rileva tanto la disponibilità dell'utenza captata, bensì la direzione dell'atto di indagine: «[s]e quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi»: cfr. Corte cost., sent. [n. 390/2007](#), pt. 5.3 cons. in dir.

<sup>49</sup> Cfr. Corte cost., sent. [n. 390/2007](#), pt. 5.2 cons. in dir.

<sup>50</sup> Si tratta del caso che ha coinvolto il senatore Armando Siri, indagato insieme a un collaboratore dalla Procura della Repubblica di Milano, la quale, avendo rilevato la presenza di corrispondenza elettronica che coinvolgeva il senatore su un dispositivo sequestrato del collaboratore, aveva richiesto all'Assemblea l'autorizzazione ad eseguire il sequestro, nello *smartphone* già acquisito, anche con riferimento alle conversazioni che riguardavano il Senatore: cfr. Atti del proc. Pen. 18735/2019 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e proposta di concessione dell'autorizzazione della Giunta delle



l'estrazione dei messaggi che coinvolgevano il parlamentare. Nel caso in questione, peraltro, la Giunta per le Elezioni e le Immunità parlamentari del Senato aveva approvato la proposta di concessione dell'autorizzazione richiesta, ritenendo la procedura corretta e coerente con quanto previsto dall'art. 4, comma 2, l. n. 140/2003.

La Procura di Firenze, al contrario, nel ribadire il proprio operato, distingue tra "esecuzione" degli atti di indagine (in particolare, il decreto di sequestro) e "utilizzo" nel processo delle loro risultanze (cioè, il materiale acquisito tramite l'esecuzione del decreto), ritenendo che la sospensione cui fa riferimento l'art. 4, comma 2, l. n. 140/2003, in attesa dell'autorizzazione preventiva richiesta alla Camera, possa operare soltanto tra l'emissione del decreto e l'inizio della sua esecuzione, la quale non dovrebbe essere sospesa una volta iniziata, neppure qualora siano rinvenute fortuitamente comunicazioni del parlamentare. Né, tantomeno, considera applicabile il successivo art. 6, l. n. 140/2003, che non comprende il sequestro di corrispondenza tra i mezzi di ricerca della prova soggetti ad autorizzazione successiva. Ciò che rilevarebbe, a parere della Procura resistente, sarebbe soltanto la "direzionalità" dell'atto di indagine, da accertare nel contesto in cui esso si inserisce. In sostanza, secondo la Procura, nel caso di una indagine che coinvolga anche dei parlamentari, ma in cui gli specifici atti investigativi non siano originariamente "diretti" verso il parlamentare, si potrebbe consentire l'acquisizione di corrispondenza, a partire da un dispositivo di un soggetto terzo, anche qualora fosse astrattamente ipotizzabile il rinvenimento di comunicazioni di parlamentari (salva l'ipotesi che i terzi siano interlocutori abituali). In caso contrario, l'autorità giudiziaria procedente dovrebbe chiedere autorizzazioni preventive per l'esecuzione di atti di indagine in riferimento a un gran numero di soggetti, con ciò determinandosi la reintroduzione surrettizia di una generale autorizzazione a procedere verso i parlamentari<sup>51</sup>.

#### *4. I chiarimenti della Corte costituzionale sulla nozione giuridica di "corrispondenza"*

Con la sent. [n. 170/2023](#), il giudice delle leggi, aderendo sostanzialmente, su questo aspetto, alla prospettazione del Senato e ulteriormente ampliando le motivazioni, chiarisce come la nozione di "corrispondenza", cui fanno riferimento tanto la disposizione costituzionale generale di cui all'art. 15 Cost., quanto la previsione specifica riferita alle prerogative parlamentari, di cui all'art. 68, comma 3, Cost., sia tale da ricomprendere anche lo scambio di messaggi elettronici che avvenga tramite *e-mail*, SMS o piattaforme di messaggistica istantanea. E ciò pure in seguito all'avvenuta ricezione dei messaggi da parte

---

Elezioni e delle Immunità parlamentari (Relazione all'Assemblea doc. IV, n. 4-A, depositata il 15 novembre 2019).

<sup>51</sup> Cfr. Corte cost., sent. [n. 170/2023](#), pt. 5.2, 5.3, 5.4 rit. in fatto.



del destinatario, essendo necessaria, pertanto, ai fini del loro sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorizzazione della camera di appartenenza, quando tale corrispondenza riguardi un parlamentare.

Viene preliminarmente chiarito un punto in tema di ammissibilità del conflitto di attribuzione, per la verità non rilevato da alcuna delle parti. Nelle more della pronuncia della Corte costituzionale sul ricorso<sup>52</sup>, difatti, un atto di perquisizione e sequestro di un dispositivo cellulare e dei relativi dati da esso estrapolati era stato annullato dalla Corte di Cassazione, ma per ragioni estranee a quelle relative al conflitto. Di conseguenza, a parere del giudice delle leggi, sussisteva la perdurante necessità di definire se spettasse alla Procura precedente il potere, di fatto esercitato, di acquisire messaggi che vedevano protagonista un senatore, in assenza di apposita autorizzazione parlamentare.

Il primo profilo affrontato dalla Corte attiene alla qualificazione dell'attività acquisitiva dei messaggi *e-mail* e *Whatsapp*. Un aspetto rilevante, dal momento che la distinzione tra intercettazione di comunicazioni e sequestro della corrispondenza può ridondare sul procedimento da seguire, in base alle previsioni della l. n. 140/2003, per acquisire, in entrambe le circostanze, l'indispensabile autorizzazione della camera di appartenenza. Il giudice costituzionale concorda con entrambe le parti circa il fatto che tale attività non rientri nella categoria delle "intercettazioni", ma vi ricollega motivi differenti. Secondo la Corte, difatti, l'elemento che distingue l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni dal sequestro della corrispondenza non sarebbe insito nella "forma" assunta dalle comunicazioni (forma orale per le intercettazioni e forma scritta, cartacea o telematica, per il sequestro)<sup>53</sup>, bensì in altri ben precisi elementi<sup>54</sup>. Il primo di tali elementi attiene all'estraneità del soggetto che effettua le intercettazioni rispetto alla comunicazione o conversazione; il secondo elemento riguarda il tempo in cui la captazione viene operata, dovendo riguardare comunicazioni in corso di svolgimento, cioè colte nel loro momento "dinamico"; il terzo elemento concerne l'esecuzione in forma occulta dell'attività di apprensione delle comunicazioni. Si fa notare come, rispetto al caso in esame, non ricorra nessuno degli elementi previsti, trattandosi di sequestro di supporti fisici recanti in memoria comunicazioni

---

<sup>52</sup> Cfr. Cass. pen., IV sez., sent. n. 11835/2022, richiamata al punto 3, cons. in dir. della sent. [n. 170/2023](#).

<sup>53</sup> Difatti, si nota come, ai sensi dell'art. 266-*bis* c.p.p., siano passibili di intercettazione anche flussi di comunicazioni informatiche o telematiche (che non hanno forma orale) e come tramite le applicazioni di messaggistica istantanea o tramite posta elettronica sia possibile inviare anche messaggi orali, la cui apprensione, rientrerebbe, quindi, nel concetto di sequestro di corrispondenza, benché siano in forma orale: cfr. Corte cost., sent. [n. 170/2023](#), pt. 4.1 cons. in dir.

<sup>54</sup> La Corte costituzionale richiama una sentenza delle SS.UU. penali (n. 36747/2003), in cui si delineano gli elementi caratterizzanti la nozione di "intercettazione". Cfr., altresì, Cass. pen., sez. V, sent. n. 30735/2020; Cass. pen., sez. V, sent. n. 12603/2017; Cass. pen., VI sez., sent. n. 49511/2009; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 16986/2009; Cass. pen., sez. IV, sent. n. 40332/2007.



già avvenute, peraltro non eseguito all'insaputa dei soggetti, tra i quali la comunicazione era intercorsa.

Escluso che si tratti di intercettazioni di comunicazioni, la Corte chiarisce come l'attività investigativa compiuta rappresenti un sequestro di corrispondenza, cui pure si riferisce l'art. 68, comma 3, della Costituzione. E riconduce alla nozione di "corrispondenza" anche lo scambio di messaggi elettronici, evidenziando come tale nozione possa essere intesa in un senso ampio, tale da comprendere «ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza»<sup>55</sup>. Secondo il giudice delle leggi, difatti, la tutela prevista dall'art. 15 Cost. (ma, conseguentemente, anche dall'art. 68, comma 3, Cost.) prescinde dalle caratteristiche tecniche del mezzo che viene adoperato per la trasmissione del messaggio. In proposito, la Corte richiama ampiamente la propria giurisprudenza pregressa, nella quale, anche prima degli orizzonti aperti dall'attuale sviluppo tecnologico, aveva prospettato l'estensione delle garanzie costituzionali a nuovi mezzi e forme di comunicazione riservata<sup>56</sup>. Proprio quello della "riservatezza" della comunicazione è l'elemento sul quale si impernia tale estensione, potendosi assimilare la posta elettronica e i messaggi trasmessi tramite le applicazioni di messaggistica istantanea a lettere o biglietti chiusi, dal momento che, rispetto ad essi, la riservatezza sarebbe garantita dalla presenza di codici personali di accesso e di identificazione delle caselle e dei dispositivi elettronici di destinazione (*password*, codici *pin*, ecc.).

Il ragionamento sviluppato dalla Corte rispetto alla previsione generale di cui all'art. 15 Cost., viene poi esteso alla previsione particolare dell'art. 68, comma 3, Cost., nella quale anche il solo impiego della nozione di "corrispondenza", e non di "comunicazione", è in grado di ricomprendere pure le forme di scambio di pensiero a distanza effettuate con l'impiego di strumenti e servizi telematici, quali «"versioni contemporanee" della corrispondenza epistolare telegrafica»<sup>57</sup>. Opinare in senso contrario, stante l'attuale preponderanza delle corrispondenze telematiche e digitali, vorrebbe dire altrimenti limitare a spazi assai angusti l'operatività della prerogativa parlamentare considerata<sup>58</sup>.

---

<sup>55</sup> Cfr. Corte cost., sent. [n. 170/2023](#), pt. 4.2 cons. in dir.

<sup>56</sup> Cfr. Corte cost., sent. [n. 170/2023](#), pt. 4.2 cons. in dir., e le richiamate sentt. nn. [2/2023](#), [20/2017](#), [81/1993](#), [1030/1988](#).

<sup>57</sup> Cfr. Corte cost., sent. [n. 170/2023](#), pt. 4.2 cons. in dir.

<sup>58</sup> In un'altra recente sentenza (cfr. Corte cost., sent. [n. 2/2023](#), pt. 9 cons. in dir.), la Corte ha valorizzato la centralità attualmente assunta dalle comunicazioni digitali, dichiarando l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 15 Cost., delle previsioni del d.lgs. n. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*), laddove esse includevano i telefoni cellulari tra i sistemi di comunicazione di cui il questore può vietare il possesso o l'utilizzo. Il giudice delle leggi, in particolare, rileva come sia «difficile pensare che il divieto di possesso e uso di un telefono mobile – considerata l'universale diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale – non si traduca in un limite alla libertà di comunicare» e



A suffragare una prospettazione che potrebbe apparire prevalentemente empirica, la Corte costituzionale fa ricorso anche a riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, la quale, da tempo, ritiene ormai assimilabili, dal punto di vista normativo, gli strumenti cartacei e digitali per lo scambio di messaggi e riconnette alla nozione di “corrispondenza”, di cui all’art. 8 della Convenzione, le *e-mail*<sup>59</sup>, la messaggistica scambiata via internet<sup>60</sup> e gli SMS<sup>61</sup>. Il giudice delle leggi, inoltre, ricorda come, almeno dai primi anni Novanta del secolo scorso, le integrazioni apportate all’art. 616 c.p., in tema di delitti contro l’inviolabilità dei segreti, ricomprendano nella nozione di “corrispondenza” anche gli scambi telematici e informatici e quelli effettuati con ogni altra forma di comunicazione a distanza<sup>62</sup>.

Se le comunicazioni elettroniche e telematiche possono, quindi, a pieno titolo rientrare nel concetto di “corrispondenza”, il punto maggiormente controverso che la Corte si trova a dover chiarire riguarda la permanenza di tale qualificazione una volta che i messaggi siano giunti a destinazione, siano stati letti e siano stati immagazzinati nella memoria dei dispositivi elettronici del mittente e del destinatario. La questione controversa riecheggia il dibattito dottrinale, sopra brevemente richiamato, in tema di *attualità* della comunicazione e di conseguente estensione temporale della tutela di cui all’art. 15 della Costituzione. Come si è visto, la posizione del Senato ricorrente richiama la tesi per cui l’attualità non verrebbe meno con la ricezione e la cognizione del messaggio da parte del destinatario, ma si protrarrebbe finché la comunicazione mantenga un interesse per i corrispondenti, per assumere infine, col progressivo decorso del tempo, un valore “storico” variamente configurabile (affettivo, collezionistico, artistico, ecc.). All’opposto, la Procura resistente, supportata da una conforme giurisprudenza di legittimità<sup>63</sup>, opina nel senso che la corrispondenza già ricevuta e conosciuta dal destinatario non abbia più il requisito dell’attualità, in quanto non più *in itinere*, e sia invece un semplice “documento”. In quanto tale, nel caso di specie, la relativa acquisizione non richiederebbe autorizzazione parlamentare, poiché i “documenti” non sono contemplati dall’art. 68, comma 3, Cost.

---

come risulterebbe irrealistica l’obiezione «per cui la libertà di comunicare, privata del telefono mobile, ben potrebbe ancora oggi essere soddisfatta attraverso mezzi diversi, come gli apparati di telefonia fissa».

<sup>59</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, sent. *Barbulescu vs Romania*, 5 settembre 2017, par. 72; Corte EDU, IV sez., sent. *Copland vs Regno Unito*, 3 aprile 2007, par. 41.

<sup>60</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, sent. *Barbulescu vs Romania*, 5 settembre 2017, par. 74.

<sup>61</sup> Cfr. Corte EDU, sez. V, sent. *Saber vs Norvegia*, 17 dicembre 2020, par. 48.

<sup>62</sup> Corte cost., sent. [n. 170/2023](#), pt. 4.2 cons. in dir.

<sup>63</sup> L’orientamento della Cassazione è nel senso di ritenere che *e-mail*, SMS e messaggistica istantanea, una volta ricevuti e memorizzati nei dispositivi di destinazione, siano “documenti” ai sensi dell’art. 234 c.p.p. e la loro acquisizione probatoria non possa avvenire né secondo la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 266-*bis* c.p.p.), relativa a conversazioni in corso, né al sequestro della corrispondenza (art. 254 c.p.p.), che presuppone un’attività di corrispondenza in atto: cfr. Cass. pen., sez. II, sent. n. 39529/2022; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 22417/2022; Cass. pen., sez. V, sent. n. 17552/2021; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 1822/2020.



La Corte costituzionale dimostra di non condividere la prospettiva della Procura, dal momento che rischierebbe di circoscrivere le garanzie offerte dall'art. 15 Cost. alla sola corrispondenza cartacea, e, dunque, ad ambiti sempre più limitati, e lascerebbe sguarnite di tutela le modalità di comunicazione elettronica e telematica ormai prevalenti, in cui, peraltro, l'invio dei messaggi è pressoché contestuale alla ricezione<sup>64</sup>. Con riferimento specifico alla corrispondenza che coinvolga un parlamentare, la Corte ribadisce che la previsione dell'art. 68, comma 3, Cost., che richiede l'acquisizione del *placet* della camera di appartenenza perché l'autorità giudiziaria possa attuarne il sequestro, non valga ad integrare una qualche forma di privilegio per il singolo deputato o senatore, dal momento che, in quanto cittadini, essi godono già delle tutele generali approntate dall'art. 15 della Costituzione. La previsione ha, piuttosto, una configurazione strumentale, tendente a salvaguardare il libero esercizio delle funzioni parlamentari, mettendo al riparo il soggetto che le esercita da forme di indebita ingerenza, condizionamento o pressione, scaturiti dall'impiego di mezzi di indagine come intercettazioni di comunicazioni e sequestri di corrispondenza<sup>65</sup>. Di conseguenza, come condivisibilmente fatto notare dalla Corte, se la prerogativa fosse limitata alle sole comunicazioni in corso, con l'esclusione di quelle concluse e i cui contenuti risultino archiviati, si finirebbe, per un verso, col ridurne la portata fino a vanificarla; e, per altro verso, ciò condurrebbe a facili elusioni dell'obbligo previsto di richiedere l'autorizzazione parlamentare, dal momento che all'autorità giudiziaria basterebbe attendere che la comunicazione che coinvolge membri delle camere si concluda, per disporre il sequestro dei dispositivi in cui i messaggi telematici trasmessi vengono memorizzati<sup>66</sup>.

A suffragare ulteriormente tale prospettiva, il giudice costituzionale richiama sia alcuni recenti arresti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, in cui si estende la tutela della corrispondenza di cui all'art. 8 Cedu anche ai messaggi telematici nella loro dimensione "statica", ossia già recapitati e archiviati in appositi dispositivi<sup>67</sup>, sia la propria precedente giurisprudenza. In alcune pronunce costituzionali in tema di prerogative parlamentari,

---

<sup>64</sup> Cfr. Corte cost., sent. [n. 170/2023](#), pt. 4.4 cons. in dir., ma già in tal senso in dottrina, sulla vicenda in quesitone, S. CURRERI, *La libertà di comunicazione del parlamentare*, cit., 2 ss.; E. ALBANESI, *Messaggistica WhatsApp ed e-mail nel contesto delle prerogative dei membri del Parlamento*, cit., 102 s.; P. VILLASCHI, *La posta elettronica e i messaggi WhatsApp sono corrispondenza?* cit., 248 s.

<sup>65</sup> Cfr. Corte cost., sent. [n. 170/2023](#), pt. 4.4 cons. in dir., in cui la Corte richiama lo storico precedente della sent. [n. 390/2007](#), ma altresì l'ord. [n. 129/2020](#), le sentt. nn. [38/2019](#), [74/2013](#).

<sup>66</sup> Come già è stato fatto giustamente notare: cfr. S. CURRERI, *La libertà di comunicazione del parlamentare*, cit., 1 s.

<sup>67</sup> Cfr. le richiamate sentenze *Copland vs Regno Unito* del 2007, in tema di posta elettronica; *Iliya Stefanov vs Bulgaria*, del 2008, in tema di dati archiviati su *floppy disk*; *Barbulescu vs Romania*, del 2017, in tema di messaggistica istantanea scambiata su *Yahoo Messenger*; *Saber vs Norvegia*, del 2020, in tema di dati archiviati su uno *smartphone*.





difatti, la Corte aveva ricondotto alla tutela di cui all'art. 15 Cost. e 68, comma 3, Cost., anche i «documenti a carattere comunicativo»<sup>68</sup>, che riportano dati estrinseci delle comunicazioni (come i tabulati telefonici), dai quali è possibile trarre indicazioni circa tempi, luoghi, durata e soggetti coinvolti nel fatto storico della comunicazione<sup>69</sup>. Se questo è vero, a maggior ragione tali garanzie devono valere per operazioni con «attitudine intrusiva tendenzialmente maggiore», come il sequestro di dispositivi contenenti messaggi telematici, in grado di rivelare non soltanto dati esteriori, ma il contenuto stesso delle comunicazioni.

Da ultimo, la Corte costituzionale fa rilevare come la giurisprudenza di legittimità cui si richiama la Procura resistente, per un verso, non attenga alle guarentigie parlamentari di cui all'art. 68 Cost. e, per altro verso, si riferisca alla disciplina dell'art. 254 c.p.p., che regola il sequestro di corrispondenza presso i fornitori e gestori dei vari servizi (anche telematici), tale da interrompere il flusso comunicativo e attenga, quindi, al profilo “dinamico” della corrispondenza in corso di svolgimento. Peraltro, la stessa Corte di Cassazione, nel delineare le differenze tra la fattispecie di cui all'art. 616 c.p.<sup>70</sup> e quelle di cui agli artt. 617 e 617-*quater*<sup>71</sup>, ha messo in evidenza come le condotte in esse punite riguardino due oggetti differenti. L'art. 616 c.p., difatti, tutela il momento “statico” della comunicazione, cioè il pensiero già comunicato o da comunicare, archiviato su un supporto fisico, e sanziona come violazione di “corrispondenza” la condotta di chi prenda abusivamente conoscenza del contenuto della corrispondenza telematica altrui, conservata nell'archivio elettronico di uno dei soggetti del rapporto comunicativo<sup>72</sup>; le altre fattispecie, invece, attengono al profilo

---

<sup>68</sup> Così definiti in Corte cost., sent. [n. 390/2007](#), pt. 5.2 cons. in dir.

<sup>69</sup> Cfr. Corte cost., sent. [n. 170/2023](#), pt. 4.4 cons. in dir. La Corte richiama i propri precedenti, in cui ha ritenuto applicabile la prerogativa di cui all'art. 68, comma 3, Cost., anche ai tabulati telefonici: sentt. nn. [38/2019](#), [188/2010](#), [372/2006](#), [281/1998](#), [81/1993](#), [366/1991](#). Sul tema, cfr. F. GIRELLI, *La “legittimità” della tutela dello spazio comunicativo del parlamentare*, in [Osservatorio costituzionale](#), n. 1/2020, 240 ss.; ID., *Le intercettazioni indirette delle comunicazioni dei parlamentari*, in [Osservatorio costituzionale](#), 2014, 4 ss.; M. VIOLANTE, *Tabulati telefonici relativi a parlamentari tra autorizzazione e dubbi di legittimità costituzionale*, in *Proc. pen. e giust.*, n. 5/2019, 1104 ss.; R. ORLANDI, *Tabulati telefonici e immunità parlamentare (Osservazione a Corte cost. 6 marzo 2019 n. 38)*, in *Giur. cost.*, n. 2/2019, 678 ss.; F. NICOLICCHIA, *La Consulta conferma la legittimità dell'autorizzazione per acquisire i tabulati delle comunicazioni relative a parlamentari. luci e ombre della sentenza n. 38 del 2019*, in *Riv. it. Dir. Proc. pen.*, n. 2/2019, 1012 ss.; V. GREVI, *Tabulati telefonici e disciplina delle “immunità processuali” (art. 68 commi 2 e 3 Cost.) a tutela dei membri del Parlamento*, in *Cass. pen.*, n. 9/2010, 2966 ss.; D. PICCIONE, *Utilizzazione di tabulati telefonici nei confronti dei componenti delle Camere e potere di giudicare la “decisività” del mezzo di ricerca della prova per lo svolgimento delle indagini*, in *Giur. cost.*, 3/2010, 2236 ss.

<sup>70</sup> Rubricato “Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza”.

<sup>71</sup> Rubricati, rispettivamente, “Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche” e “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”.

<sup>72</sup> Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 30735/2020; Cass. pen., sez. V, sent. n. 12603/2017; Cass. pen., sez. V, sent. n. 18284/2019.



“dinamico” della comunicazione e salvaguardano rispetto a interferenze esterne le comunicazioni in fase di trasmissione.

Di conseguenza, la Corte costituzionale evidenzia come la medesima *ratio* garantista debba valere tanto per la corrispondenza considerata nel suo momento “dinamico”, quanto per quella considerata nel suo momento “statico”, che attiene a messaggi già recapitati e archiviati in appositi dispositivi; e ciò sia per la generalità dei cittadini (art. 15 Cost.), sia per lo specifico caso delle prerogative parlamentari (art. 68, comma 3, Cost.), almeno finché perduri il requisito dell'*attualità* della comunicazione, in rapporto all'interesse a mantenerne la riservatezza. Il carattere dell'*attualità*, secondo la Corte, «deve presumersi, sino a prova contraria, quando si discuta di messaggi scambiati – come nella specie – a una distanza di tempo non particolarmente significativa rispetto al momento in cui dovrebbero essere acquisiti e nel corso dello svolgimento del mandato parlamentare in cui tale momento si colloca, e per giunta ancora custoditi in dispositivi protetti da codici di accesso»<sup>73</sup>.

In tal modo il giudice delle leggi mostra di non aderire alla tesi più restrittiva, sopra brevemente richiamata, secondo la quale il requisito dell'*attualità* viene meno con il recapito e la presa visione del messaggio da parte del destinatario; tesi che avrebbe avuto l'effetto, come giustamente rilevato anche da più parti in dottrina<sup>74</sup>, di limitare la tutela della segretezza della corrispondenza al solo momento “dinamico” della comunicazione, con l'esclusione di un obbligo per il destinatario, una volta ricevuto il messaggio, di mantenere la confidenzialità dello scambio. Al contrario, la garanzia dell'art. 15 (e conseguentemente dell'art. 68, comma 3, per lo specifico caso delle comunicazioni del cittadino che svolga le funzioni di parlamentare) viene considerata in maniera più ampia, tale, per un verso, da ricomprendere le forme comunicative digitali e telematiche, oggi ormai prevalenti, senza rischiare, come efficacemente notato, di trasformare l'art. 15 Cost., in una «norma in via di estinzione»<sup>75</sup>; e, per altro verso, da perdurare almeno fino a quando l'interesse alla riservatezza del messaggio trasmesso a un destinatario determinato, per decorso del tempo, non divenga oggettivamente più fiavole, trasformando la corrispondenza «in un mero documento “storico”»<sup>76</sup>.

##### 5. *La natura del regime autorizzatorio del sequestro dei messaggi telematici del parlamentare*

---

<sup>73</sup> Cfr. Corte cost., sent. [n. 170/2023](#), pt. 4.4 cons. in dir.

<sup>74</sup> Cfr. S. CURRERI, *La libertà di comunicazione del parlamentare*, cit., 1 s.; G. GUZZETTA, *La nozione di comunicazione*, cit., 85.

<sup>75</sup> Così, efficacemente, G. GUZZETTA, *La nozione di comunicazione*, cit., 85.

<sup>76</sup> Cfr. Corte cost., sent. [n. 170/2023](#), pt. 4.4 cons. in dir.



Una volta ricondotti anche i messaggi telematici al concetto di “corrispondenza” e ai meccanismi garantistici di cui agli artt. 15 e 68, comma 3, Cost., l’ultimo punto sul quale la Corte costituzionale formula i propri chiarimenti è quello relativo alla procedura da seguire, da parte dell’autorità giudiziaria, in base alla disciplina attuativa dell’art. 68 Cost. di cui alla l. n. 140/2003, per la richiesta dell’autorizzazione ad effettuare un sequestro di corrispondenza che coinvolga un parlamentare, reperita su dispositivi appartenenti a terzi.

In proposito, il Senato, nel ricorso presentato, ha ritenuto applicabile il modulo procedurale di cui all’art. 4, l. n. 140/2003, lamentando, di conseguenza, la mancata richiesta di autorizzazione preventiva da parte della Procura che aveva disposto l’atto investigativo. A sostegno di tale impostazione, il ricorrente ha richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale, che distingue tra intercettazioni “dirette”, “indirette” ed “occasional”, ritenendola riferibile anche alla fattispecie del sequestro di corrispondenza di cui si tratta.

In particolare, a partire dalla nota sent. [n. 390/2007](#), la Corte costituzionale ha distinto le intercettazioni “dirette” verso utenze proprie del parlamentare; le intercettazioni “indirette”, effettuate su utenze non riferibili al parlamentare, bensì a suoi interlocutori abituali (come familiari o collaboratori), mirate comunque a captare conversazioni del parlamentare stesso; e le intercettazioni “casuali” o “occasional”, in cui l’autorità giudiziaria, nel sottoporre a intercettazioni l’utenza di un terzo, casualmente capti conversazioni tra questo e un parlamentare. Nei primi due casi, per il legittimo compimento dell’atto, l’autorità giudiziaria deve richiedere un’autorizzazione preventiva, ai sensi dell’art. 4, l. n. 140/2003, non rilevando, quindi, la titolarità o la disponibilità dell’utenza, bensì l’iniziale «direzione dell’atto di indagine»<sup>77</sup>. Per le intercettazioni “casuali”, invece, data l’accidentalità del loro ingresso nelle indagini riguardanti terzi soggetti, non sarebbe possibile che un’autorizzazione successiva, ai sensi dell’art. 6, l. n. 140/2003, nel caso in cui le stesse debbano essere adoperate nei confronti del parlamentare coinvolto<sup>78</sup>.

---

<sup>77</sup> Cfr. Corte cost., sent. [n. 390/2007](#), pt. 5.3 cons. in dir. Scrive, difatti, la Corte: «La disciplina dell’autorizzazione preventiva, dettata dall’art. 4, deve ritenersi destinata, cioè, a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell’attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti. In tal senso può e deve intendersi la formula “eseguire nei confronti di un membro del Parlamento [...] intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni”, che compare nella norma ordinaria».

<sup>78</sup> La Corte, nella sent. [n. 390/2007](#), ha riconosciuto l’incostituzionalità dell’art. 6, l. n. 140/2003 laddove prevedeva un meccanismo integralmente demolitorio delle intercettazioni casuali di un parlamentare, senza tenere in considerazione la posizione dei terzi coinvolti nelle conversazioni. Qualora debbano essere adoperate a favore o contro il terzo con cui il parlamentare casualmente abbia interloquuto, la Corte ha stabilito che esse siano sottratte alla distruzione altrimenti prevista dall’art. 6, l. n. 140/2003, a tutela di un interesse del parlamentare (la riservatezza), che sarebbe risultato ulteriore rispetto alle garanzie già stabilite dall’art. 68 Cost. Esse, quindi, possono essere adoperate senza autorizzazione, per evitare discriminazioni tra le posizioni processuali dei terzi coinvolti.



Nel ricorso del Senato viene estesa la distinzione tra captazioni “indirette” e “occasionali” anche alla fattispecie del sequestro della corrispondenza, volendo in tal modo dimostrare la natura “mirata” dell’atto di indagine disposto dalla Procura di Firenze, il quale, anche se finalizzato all’apprensione del contenuto di dispositivi appartenenti a terzi, avrebbe avuto come diretto obiettivo quello di accedere alle comunicazioni del parlamentare. In tal modo, l’omessa richiesta della necessaria autorizzazione preventiva, ex art. 4, l. n. 140/2003, alla camera di appartenenza avrebbe avuto la conseguenza di rendere illegittimo il sequestro della corrispondenza coinvolgente il senatore.

La Corte costituzionale aderisce sostanzialmente a questa conclusione del Senato, ma, diversamente da quanto argomentato nel ricorso, non fa leva sull’estensione anche al sequestro della corrispondenza della distinzione tra natura “indiretta-mirata” o “occasionale” dell’acquisizione dei messaggi, delineata nella giurisprudenza costituzionale sulle intercettazioni e richiamata dal ricorrente. Il giudice delle leggi, difatti, sottolinea come, nel caso di specie, si sia trattato del sequestro di “contenitori” di dati informatici appartenenti a terzi, in cui risultavano archiviati messaggi provenienti dal parlamentare o a lui inviati. Secondo la Corte, in tali casi, l’autorità giudiziaria può procedere al sequestro del “contenitore”, vale a dire dello *smartphone*, del *computer* o di altro dispositivo elettronico; ma, dal momento che, di per sé, il “contenitore” non ha valore per l’indagine e ciò che rileva è il suo “contenuto” informatico, di cui si dovrà procedere all’estrazione, qualora l’autorità giudiziaria rinvenga nel dispositivo sequestrato messaggi intercorsi con un parlamentare, dovrà sospendere l’estrazione (o la copia) e inoltrare un’apposita richiesta di autorizzazione preventiva alla Camera di appartenenza, ai sensi dell’art. 4, l. n. 140/2003. E ciò, a parere del giudice costituzionale, dovrà avvenire «a prescindere da ogni valutazione circa la natura “mirata” o “occasionale” dell’acquisizione dei messaggi del parlamentare, operata tramite l’apprensione dei dispositivi appartenenti a terzi»<sup>79</sup>. Difatti, segnala la Corte, «diversamente che nel caso delle intercettazioni – le quali consistono in una attività prolungata nel tempo di captazione occulta di comunicazioni o conversazioni che debbono ancora svolgersi nel momento in cui l’atto investigativo è disposto – qui si discute dell’acquisizione *uno actu* di messaggi comunicativi già avvenuti. Una volta riscontrato che si tratta di messaggi di un parlamentare, o a lui diretti, diviene, quindi, in ogni caso operante la garanzia di cui all’art. 68, comma 3, Cost.»<sup>80</sup>.

Tale modulo procedurale consentirebbe di contemperare in modo adeguato le esigenze garantistiche e quelle di indagine, dal momento che, anche qualora l’autorità giudiziaria possa prevedere che nei dispositivi che verranno sequestrati possa essere reperita corrispondenza del parlamentare, non le sarebbe precluso di sequestrare i dispositivi e apprendere comunque tutti i dati informatici al loro interno che non riguardino il

<sup>79</sup> Cfr. Corte cost., sent. [n. 170/2023](#), pt. 5.1 cons in dir.

<sup>80</sup> Cfr. Corte cost., sent. [n. 170/2023](#), pt. 5.1 cons in dir.



parlamentare. L'autorizzazione sarà necessaria, invece, per estrapolare e acquisire agli atti i messaggi che riguardino il parlamentare e si tratterà comunque di una autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 4, l. n. 140/2003. In tal modo si spiegherebbe anche, secondo la Corte, il fatto che l'art. 6, l. n. 140/2003 non contempli, in riferimento all'autorizzazione successiva, il sequestro della corrispondenza, dal momento che quest'ultima disciplina, come chiarito a partire dalla richiamata sent. [n. 390/2007](#), si applica solo alle intercettazioni a carattere "occasionale", mentre nel caso del sequestro della corrispondenza la distinzione tra natura "occasionale" e natura "indiretta-mirata" dell'atto non rilevarebbe, essendo sempre necessaria l'autorizzazione preventiva.

#### 6. La questione dell'estratto conto bancario

Merita, infine, un breve accenno la questione dell'acquisizione agli atti dell'indagine dell'estratto del conto corrente bancario del senatore, rispetto alla quale la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la prospettazione del Senato ricorrente, che riteneva fosse parimenti stato attuato un sequestro di corrispondenza, in violazione della guarentigia parlamentare di cui all'art. 68, comma 3, della Costituzione. Il Senato, difatti, aveva rilevato come l'estratto conto costituisca un documento che obbligatoriamente, in base al combinato disposto degli artt. 1832 e 1857 c.c., nonché ex art. 119 del Testo Unico Bancario, deve essere oggetto di periodica spedizione al correntista, in modo da fornire un prospetto dei movimenti di dare e avere avvenuti sul conto corrente in un certo arco temporale<sup>81</sup>. Esso integrerebbe, pertanto, una periodica «corrispondenza bancaria», in cui sono comunicate informazioni riservate<sup>82</sup>.

La Corte costituzionale rileva come la ricostruzione del Senato avrebbe anche potuto essere avvalorata, ma solo a condizione che si fosse trattato di un estratto conto effettivamente spedito dalla banca al correntista e poi sequestrato, poiché solo in quel caso sarebbe stato possibile riscontrare un rapporto di corrispondenza tra soggetti determinati, volto a trasmettere un messaggio in via riservata. Del resto, anche la giurisprudenza di

---

<sup>81</sup> L'art. 119 T.U. bancario stabilisce che, nei contratti di durata, la banca debba fornire al cliente, alla scadenza del contratto o, comunque, almeno una volta all'anno, "una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto", nonché, per i rapporti regolati in conto corrente, che l'estratto conto sia inviato con periodicità annuale o più breve (semestrale, trimestrale o mensile) prescelta dal cliente.

<sup>82</sup> Cfr. *Ricorso per conflitto di attribuzione* n. 10/2022, cit., 27, in cui si rileva come tale prospettiva trovi riscontro anche nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., sez. II, sent. n. 952/2017; Cass. pen., sez. VI, sent. n. 33435/2006).



legittimità ha ravvisato la fattispecie di cui all'art. 616 c.p. in riferimento alla violazione o sottrazione di estratti conto effettivamente trasmessi dalla banca al correntista<sup>83</sup>.

Per le modalità attraverso le quali l'estratto conto in questione era confluito negli atti di indagine, tuttavia, non avrebbe potuto essere chiamata in causa la violazione delle garanzie previste dall'art. 15 Cost., in via generale, e dall'art. 68, comma 3, Cost., in particolare. Tale documento, difatti, era confluito nell'inchiesta per il tramite di apposito decreto di acquisizione di segnalazioni di operazioni bancarie sospette, condotte in base alla normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007. Tra le segnalazioni, effettuate dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, in base alle proprie banche dati, rientrava l'estratto conto in questione. Esso, pertanto, come puntualizza la Corte, è di per sé un documento contabile interno alla banca, che può anche essere spedito al correntista, ma che, in assenza di trasmissione, non rappresenta una corrispondenza. Nel caso di specie, quindi, non si è trattato di un sequestro di corrispondenza, per il quale dovessero operare le tutele di cui all'art. 68, comma 3, della Costituzione<sup>84</sup>.

Queste precisazioni, apparentemente più marginali nell'economia della sentenza, sono tuttavia funzionali per chiarire ulteriormente la *ratio* sottesa alla guarentigia parlamentare, che non è quella di salvaguardare in generale la riservatezza dei parlamentari – già tutelata come per tutti i cittadini – quanto piuttosto il libero esercizio della loro funzione, richiedendo l'autorizzazione in particolare rispetto a quegli atti di indagine limitativi di libertà, maggiormente in grado di pregiudicarlo (detenzione, perquisizioni personali o domiciliari, intercettazioni, sequestri di corrispondenza). Soltanto in tal senso si giustifica la portata derogatoria della guarentigia rispetto al generale principio di parità di trattamento di tutte le persone davanti alla giurisdizione. La prerogativa non potrebbe, quindi, essere intesa in maniera impropriamente estensiva, tale da precludere indagini condotte con altri strumenti o acquisizioni di dati personali e bancari del parlamentare, indispensabili ai fini investigativi, e tale da trasformarla piuttosto in un privilegio. Per questo motivo, la Corte ha ritenuto non fondato il ricorso e ha giudicato che spettasse alla Procura compiere l'acquisizione agli atti di indagine dell'estratto del conto corrente bancario del parlamentare<sup>85</sup>.

### 7. Considerazioni conclusive

In un'epoca in cui si riscontra una rapida evoluzione tanto degli strumenti di comunicazione interpersonale, quanto di quelli che con la libertà costituzionale ad essi

---

<sup>83</sup> Cfr. Cass. pen., sez. V, sent. n. 18284/2019; Cass. pen., sez. II, sent. n. 952/2018; Cass. pen., sez. V, sent. n. 585/2014; Cass. pen., sez. V, sent. n. 35383/2011.

<sup>84</sup> Cfr. Corte cost., sent. [n. 170/2023](#), pt. 4.5 cons. in dir.

<sup>85</sup> Cfr. Corte cost., sent. [n. 170/2023](#), pt. 4.6 cons. in dir.





sottesa possono interferire, in particolare se adoperati come strumenti investigativi a disposizione dell'autorità giudiziaria, la Corte costituzionale, con la pronuncia in questione, ha correttamente ricondotto al concetto di corrispondenza e alle garanzie costituzionali di riserva di legge e di giurisdizione, di cui all'art. 15 Cost., nonché alle guarentigie di cui all'art. 68, comma 3, Cost., anche i messaggi telematici che coinvolgono un parlamentare. In caso contrario, la conseguenza sarebbe la sottrazione alla copertura costituzionale proprio delle trasmissioni che avvengono attraverso gli strumenti di comunicazione interpersonale oggi maggiormente adoperati, tramite i quali la ricezione è pressoché istantanea, e la sua applicazione alla sola, e sempre più sporadica, corrispondenza cartacea. Secondo la prospettazione della Corte, la guarentigia si estende ai messaggi ricevuti ed immagazzinati nei dispositivi, anche di terzi, divenendo pertanto indispensabile, ai fini del loro eventuale sequestro probatorio nel corso di un procedimento giudiziario, la richiesta di autorizzazione alla camera di appartenenza del parlamentare, non al fine di sancire un privilegio individuale, bensì come strumenti di salvaguardia della libertà di esercizio della funzione rappresentativa. Ragione per cui l'operatività della prerogativa non viene dalla Corte circoscritta alle sole comunicazioni in corso, ma altresì a quelle già concluse, anche per escludere la possibilità di elusione dell'obbligo di richiesta di autorizzazione, da parte dell'autorità giudiziaria, alla quale, come giustamente rilevato, basterebbe altrimenti attendere l'arrivo a destinazione del messaggio per disporre il sequestro dei dispositivi in cui i messaggi telematici coinvolgenti un parlamentare siano stati archiviati.

In riferimento al modulo procedurale prospettato, come si è visto, la Corte ha chiarito come sia consentito agli organi inquirenti di apprendere tutti i dati informatici contenuti nel dispositivo appartenente a terzi che non riguardino la corrispondenza del parlamentare, senza che venga penalizzata l'attività investigativa da inopinate dilazioni. Tuttavia, qualora si debba procedere all'estrazione di messaggi che coinvolgano un parlamentare, si dovrà richiedere l'autorizzazione preventiva alla camera di appartenenza, *ex art. 4, l. n. 140/2003*, a prescindere dalla natura mirata o occasionale dell'acquisizione stessa, altrimenti l'estrazione risulterebbe illegittima. Motivo per il quale, secondo la Corte, non sarebbe stata estesa dalla legge anche al sequestro di corrispondenza l'autorizzazione successiva prevista nell'art. 6, l. n. 140/2003 per l'impiego delle intercettazioni c.d. casuali nei confronti del parlamentare. Ciò in base all'assunto per cui, nel caso del sequestro di corrispondenza, si tratta dell'acquisizione di messaggi comunicativi già avvenuti, e non di captazione occulta di comunicazioni che ancora devono svolgersi, per cui sarebbe sempre possibile discernere, prima di procedere all'estrazione, se si tratta di comunicazioni che coinvolgono un parlamentare e che, di conseguenza, attivano in ogni caso la garanzia di cui all'art. 68, comma 3, Cost., a prescindere dalla direzionalità dell'atto di indagine. In sostanza, l'analisi sulla natura mirata o meno dell'atto investigativo rileverebbe solo in riferimento allo strumento delle intercettazioni. In ogni caso, non può non riconoscersi come immutata



rimanga la difficoltà di definire con certezza, nella pratica, la distinzione tra atto di intercettazione mirato e meramente casuale<sup>86</sup>.

È stato, tuttavia, rilevato che, prospettando tale regime autorizzatorio preventivo per il sequestro di corrispondenza del parlamentare rinvenuta su dispositivi di terzi, si potrebbe rischiare, in caso di diniego del *placet* da parte della camera di appartenenza, di pregiudicare l'acquisizione e l'utilizzo di quegli stessi messaggi comunicativi nei confronti dell'interlocutore non parlamentare o di terzi, estendendo inopinatamente gli effetti dell'immunità parlamentare anche a soggetti che non ricoprano tale carica<sup>87</sup>. Rispetto agli stessi soggetti, invece, un'intercettazione di comunicazione che coinvolga casualmente il parlamentare, in quanto captata occasionalmente sull'utenza intercettata di una persona che non sia suo interlocutore abituale, potrebbe essere utilizzata nei confronti del terzo senza la necessità di alcuna autorizzazione, secondo quanto sancito con la sent. [n. 390/2007](#), richiedendosi l'autorizzazione successiva, ai sensi dell'art. 6, soltanto qualora l'impiego debba essere disposto anche nei confronti dello stesso parlamentare e potendo comunque adoperare le risultanze rispetto al terzo anche in caso di diniego dell'autorizzazione<sup>88</sup>.

Per questo motivo, in una diversa prospettiva interpretativa, prima della pronuncia [n. 170/2023](#), in relazione al medesimo conflitto, era stata anche ipotizzata un'auto proposizione, da parte della Corte costituzionale, di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, l. n. 140/2003, nella parte in cui esso non prevede il sequestro della corrispondenza, ai fini dell'acquisizione, dal supporto fisico del terzo, su cui casualmente fosse individuato un flusso di comunicazioni, ormai concluso, con il parlamentare, in parallelo a quanto previsto per le intercettazioni di comunicazioni. Ciò sul presupposto che vi fosse una disparità di trattamento normativo, a fronte della medesima *ratio* di tutela della riservatezza del parlamentare tanto nell'ipotesi di flusso di comunicazioni in corso, quanto nel caso di comunicazioni memorizzate su un dispositivo, pur riconoscendo, realisticamente, l'improbabilità di una determinazione in tal senso del giudice costituzionale, che, già per le intercettazioni "casuali", ha ritenuto le previsioni dell'art. 6 come "costituzionalmente

---

<sup>86</sup> Cfr. L. GIANNITI-N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, Bologna 2023, 97.

<sup>87</sup> Cfr. N. D'ANZA, *La Corte costituzionale estende ai soggetti non parlamentari l'immunità*, cit., 123; P. VILLASCHI, *La sent. n. 170/2023*, cit., 381; E. ALBANESE, *Messaggistica Whatsapp ed e-mail*, cit., 106.

<sup>88</sup> Cfr. Corte cost., sent. [n. 390/2007](#), pt. 6 cons. in dir. Sul punto, cfr. N. ZANON, *Il regime delle intercettazioni "indirette" e "occasionalmente" fra principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione e tutela della libertà parlamentare*, in [federalismi.it](#), n. 23/2007, 1 ss.; V. GREVI, *Sui limiti di utilizzabilità delle intercettazioni «indirette» (casuali e non casuali) operate nei confronti di un membro del parlamento*, in *Giur. cost.*, 2007, 4385 ss.; ID., *Anomalie e paradossi in tema di intercettazioni "indirette" relative a membri del Parlamento*, in *Cass. pen.*, n. 9/2007, 3159 ss.; T.F. GIUPPONI, *Le intercettazioni "indirette" nei confronti del parlamentare: cronaca di un'illegittimità costituzionale (pre)annunciata*, in *Quad. cost.*, n. 1/2008, 147 ss.; C. MARTINELLI, *Intercettazioni "casuali" dei parlamentari: la Corte costituzionale annulla l'obbligo di distruzione integrale del loro contenuto*, in *Studium iuris*, n. 6/2008, 647 ss.; G. GIOSTRA, *La disciplina delle intercettazioni fortuite del parlamentare è ormai una dead rule walking*, in *Cass. pen.*, n. 1/2008, 57 ss.



consentite” e non “costituzionalmente imposte” dall’art. 68, comma 3, della Costituzione<sup>89</sup>. Secondo tale prospettiva, un’additiva di tal fatta avrebbe altresì esteso, alla luce della sent. [n. 390/2007](#), la possibilità, per l’autorità giudiziaria, di impiegare i risultati del sequestro senza dover richiedere autorizzazione alla camera, qualora ritenga di utilizzarli soltanto nei confronti di terzi; o, laddove valuti di doverli usare nei confronti dei terzi e anche del parlamentare, di poterli usare almeno limitatamente ai terzi, nel caso in cui la camera neghi l’autorizzazione successiva<sup>90</sup>.

La decisione della Corte, come si è visto, è stata invece di diverso tenore: il giudice costituzionale, nel suo ruolo di arbitro del conflitto di attribuzione, ha voluto delineare soltanto la corretta procedura autorizzatoria che per l’autorità giudiziaria è doveroso seguire per effettuare un sequestro di corrispondenza, anche per non incorrere in eventuali nullità degli atti di indagine, quando questi coinvolgano le garanzie costituzionali delle comunicazioni dei parlamentari, senza considerare il profilo ulteriore degli effetti verso altri soggetti processuali di un eventuale diniego dell’autorizzazione preventiva.

Il punto è, quindi, la salvaguardia del libero esercizio della funzione parlamentare a fronte di potenziali impieghi impropri degli strumenti investigativi<sup>91</sup>, senza per questo trasformare la garanzia in un privilegio<sup>92</sup>; e la questione è di rispetto delle procedure, dal momento che, nella fattispecie, nessuna richiesta autorizzatoria era stata presentata da parte dell’autorità giudiziaria procedente. Tant’è che, come puntualizzato dalla Corte stessa, permaneva l’interesse, anche dopo la pronuncia della Cassazione di annullamento di un sequestro, a dirimere la questione se spettasse alla Procura il potere, di fatto esercitato, di acquisire i messaggi scambiati dal senatore, senza richiedere alcuna autorizzazione alla camera di appartenenza. Peraltro, nel caso in questione, la Corte ha riconosciuto, per un verso, che spettava alla Procura acquisire l’estratto del conto corrente, non potendo quest’ultimo, per le modalità con le quali era pervenuto negli atti del procedimento, essere ricondotto alla nozione di “corrispondenza”; e, per altro verso, ha condiviso la posizione del Senato

---

<sup>89</sup> Per tale ricostruzione, cfr. E. ALBANESI, *Messaggistica Whatsapp*, cit., 105 s.

<sup>90</sup> Ivi, 106.

<sup>91</sup> Cfr. N. ZANON, *Il regime delle intercettazioni “indirette”*, cit., 5.

<sup>92</sup> Nel recente conflitto deciso con la sent. [n. 157/2023](#), la Corte costituzionale ha ritenuto che non spettasse alla Camera dei Deputati negare l’autorizzazione successiva all’impiego di captazioni informatiche nei confronti di un parlamentare, magistrato in aspettativa, che era stata richiesta dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, ai sensi dell’art. 6, l. n. 140/2003, al fine di poter adoperare, nel giudizio disciplinare contro il magistrato, il contenuto di intercettazioni acquisite nell’ambito del procedimento a carico di altri. Di conseguenza, il giudice costituzionale aveva annullato la deliberazione della Camera. Difatti, è stato escluso che l’impiego delle intercettazioni richiedesse una autorizzazione preventiva, come invece sostenuto dalla Camera, sul presupposto che le intercettazioni, pur se non dirette, fossero comunque “mirate”. Sarebbe stato, al contrario, necessario deliberare sulla richiesta di autorizzazione successiva, trattandosi di intercettazioni casuali; ragione per cui è stata richiesta alla Camera una nuova valutazione sui presupposti per l’impiego delle captazioni.



ricorrente in riferimento ai messaggi telematici riguardanti il parlamentare, per il sequestro dei quali, al contrario, sarebbe stato necessario seguire un procedimento autorizzatorio ben determinato. Inoltre, a fronte di una istanza correttamente formulata secondo il modulo procedurale prospettato, non sarebbe *a priori* da escludere che la camera interpellata, fatte le dovute valutazioni inerenti al caso, possa determinarsi nel senso di concedere l'autorizzazione, come peraltro avvenuto in altre circostanze<sup>93</sup>; e, anche laddove dovesse intervenire un eventuale diniego, sarebbe comunque possibile per l'autorità giudiziaria sollevare un conflitto di attribuzione, contestando il fatto che il rifiuto di autorizzazione interferisca con l'esercizio della funzione giurisdizionale e che, oltretutto, discrimini le posizioni delle altre parti coinvolte. Il profilo critico è che si tratterebbe, comunque, di eventualità in grado di fornire una soluzione in riferimento a un singolo caso concreto.

In definitiva, la sentenza ha il pregio di fare chiarezza in merito agli ambiti rispetto ai quali, in base agli attuali sviluppi tecnologici, si estendono le garanzie costituzionali, generali e specifiche, in tema di libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Anche la fattispecie in questione, tuttavia, sconta il limite costante, in riferimento alla corretta applicazione delle guarentigie di cui all'art. 68 Cost., del difficile bilanciamento tra le esigenze di autonoma e libera esplicazione del mandato politico rappresentativo, la necessità di non trasformare tale prerogativa in un privilegio del singolo e quella, di pari rilievo costituzionale, di non pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale. Di tale bilanciamento, nel corso del tempo, si è fatto carico il giudice costituzionale, delineando lo «spazio comunicativo» del parlamentare<sup>94</sup> e, al contempo, l'ambito di applicazione dell'immunità, in una continua attività di mediazione nei conflitti tra politica e magistratura che, in riferimento all'operatività delle prerogative di deputati e senatori, confermano come l'applicazione dell'art. 68 Cost. resti forse «la frontiera più critica del diritto parlamentare italiano»<sup>95</sup>.

---

<sup>93</sup> Cfr. Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari all'Assemblea, sul caso Siri. [doc. IV, n. 4-A, depositata il 15 novembre 2019.](#)

<sup>94</sup> Cfr. F. GIRELLI, *La "legittimità" della tutela dello spazio comunicativo del parlamentare*, cit., 255.

<sup>95</sup> Così L. GIANNITI-N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, cit., 98.